COMUNE DI TAURIANOVA

(Provincia di Reggio Calabria)

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO

DEL CONSIGLIO COMUNALE

---

approvato con deliberazione
del Consiglio comunale n. 79 dell'11.12.1995

stampato in proprio
by ufficio del personale

COMUNE DI TAURIANOVA

(Provincia di Reggio Calabria)

Si attesta che il regolamento è stato affisso all'Albo Pretorio con n. 15 posizioni dal 28-02-96 al 13-03-96

IL MESSO NOTIFICATORE
Giuseppe Campanella

Ripubblicato all'albo pretorio per 15 gg. dal 28.02.96 al 13.03.1996

IL MESSO C.LE.

IL SEGRETARIO GENERALE

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO

DEL CONSIGLIO COMUNALE

approvato con deliberazione
del Consiglio comunale n. 79 dell'11.12.1995
e modificato con deliberazione del C.C. n. 8 dell'1.02.1996.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Lucisano
F.to RICCARDO LUCISANO

IL SEGRETARIO GENERALE
Stalteri
F.to VINCENZO STALTERI

COMUNE DI TAURIANOVA
(Reggio Calabria)

Per copia conforme all'originale in atti.
Taurianova, li 29 DIC 1995
Il Segretario Generale

stampato in proprio
by ufficio del personale

TITOLO I
DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1
Campo di applicazione

1. L'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio del Comune di TAURIANOVA sono disciplinati dalle norme di legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento.

2. Su tutte le questioni che si presentino nel corso delle sedute consiliari e non siano disciplinate dalle norme di cui al precedente comma decide il Presidente, udito il Segretario generale.

3. In caso di contestazione della decisione del Presidente, la questione viene rimessa al Consiglio, che provvede seduta stante, senza discussione.

Art. 2
Interpretazione del regolamento

1. Le eccezioni sollevate da Consiglieri comunali, al di fuori delle adunanze, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento, devono essere presentate, in scritto, al Sindaco.

2. Il Sindaco incarica immediatamente il Segretario comunale di istruire la pratica con il suo parere e sottopone la stessa, nel piu breve tempo, alla Conferenza dei capi gruppo.

3. Qualora nella Conferenza dei Capi gruppo l'interpretazione prevalente non ottenga il consenso dei quattro quinti dei Consiglieri dai Capi gruppo rappresentati, la soluzione e' rimessa al Consiglio il quale decide, in via definitiva, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.

4. Le eccezioni sollevate da Consiglieri comunali durante l'adunanza, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti nell'ordine del giorno, sono sottoposte in scritto al Presidente. Egli sospende brevemente la seduta e riunisce i Capi gruppo presenti in aula ed il Segretario comunale, per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate. Quando la soluzione non risulti immediatamente possibile, il Presidente, ripresi i lavori del Consiglio, rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione a successiva adunanza. Nei giorni seguenti attiva la procedura di cui al secondo comma.

5. L'interpretazione della norma ha validita' permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni.

Art. 3
Terminologia

1. Agli effetti delle presenti norme valgono i seguenti termini e definizioni:

a) **adunanza** - riunione dei consiglieri e dei componenti delle Commissioni prima della trasformazione della riunione stessa in "seduta".

b) **aula consiliare** - sala in cui hanno luogo le adunanze e le sedute consiliari; in essa lo spazio destinato ai seggi dei consiglieri, alla Giunta e alla presidenza è separato da quello destinato al pubblico ed ai rappresentanti della stampa;

c) **convocazione** - invito ai consiglieri per intervenire all'adunanza;

d) **quorum strutturale** - è il numero dei consiglieri richiesto per la validità delle sedute consiliari;

e) **quorum funzionale** - è il numero dei consiglieri votanti per l'assunzione delle deliberazioni;

f) **seduta** - è l'adunanza dei consiglieri dal momento in cui il Presidente, constatata la presenza del numero legale, ne fa la proclamazione e dà inizio ai lavori consiliari;

g) **ordine del giorno** - elenco degli argomenti di cui deve trattarsi nella seduta;

h) **consigliere anziano** - E' consigliere anziano chi ha riportato la maggiore cifra individuale. Tale cifra è data dalla cifra elettorale di lista (voti di lista) aumentata dai voti di preferenza. Nel caso di parità di cifra individuale, quello ~~che precede nell'ordine di lista,~~ più anziano d'età.

i) **aggiornamento dei lavori** - E' il rinvio ad una seduta successiva della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno. Nel disporre il rinvio il Consiglio stabilisce la data della seduta per la prosecuzione dei lavori;

l) **seduta di prosecuzione** - È la seduta stabilita con l'aggiornamento dei lavori;

m) **verbale o processo verbale** (nel presente Regolamento i due termini sono usati come sinonimi) - è l'atto pubblico mediante il quale vengono esternate in forma di documentazione le operazioni costituenti il procedimento collegiale del Consiglio (discussione, votazione, deliberazione).

Art. 4
Sede del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio comunale ha sede nell'edificio sito in piazza Libertà.

2. Il Presidente, sentiti i capi dei gruppi consiliari, può stabilire di riunire, in via eccezionale, il Consiglio in sede diversa quando sussistono particolari esigenze.

3. La segreteria comunale funge da segreteria del Consiglio per la consegna e richiesta da parte dei consiglieri di atti, documenti e informazioni inerenti al funzionamento del Consiglio.

Art. 5
Entrata in carica dei consiglieri

1. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

Art. 6
Dimissioni dei consiglieri

1. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate dal consigliere medesimo al Consiglio comunale. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Consiglio la relativa surrogazione che deve avvenire entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.

Art. 7
Pubblicità delle spese elettorali

1. Ai sensi dell'art.25 dello Statuto comunale, i delegati delle liste di candidati per le elezioni del Consiglio comunale, unitamente alle candidature ed alle liste, producono una dichiarazione sul limite massimo di spesa previsto per la campagna elettorale del Sindaco e della lista dei consiglieri, con l'indicazione della provenienza dei fondi di copertura.

2. La dichiarazione contiene l'impegno a produrre il rendiconto delle predette spese entro 60 giorni dalla data delle elezioni. Il rendiconto denuncia almeno le principali voci di spesa, i fornitori o prestatori d'opera ed i mezzi di finanziamento.

3. La dichiarazione ed il rendiconto sono pubblicati all'Albo Pretorio per un periodo di 30 giorni.

TITOLO II
COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO

CAPO I
OPERAZIONI SUCCESSIVE ALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI

Art. 8
Presidenza del Consiglio

1 Il consigliere anziano assume la presidenza del Consiglio Comunale nella seduta immediatamente successiva alle elezioni nella quale si esamina la condizione degli eletti ai fini della loro convalida.

2. Detta seduta deve essere convocata dal Sindaco entro e non oltre il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto.

3. Precedentemente all'approvazione del documento programmatico di cui all'art. 13 del presente regolamento, il Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 22 dello Statuto, provvede all'elezione, mediante appello nominale, del Presidente del Consiglio. L'elezione é valida con il voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta nelle prime due votazioni, si procederà nella stessa seduta ad ulteriore votazione e sarà eletto il consigliere che avrà riportato il voto della maggiornaza dei consiglieri assegnati

4. Dopo l'elezione del Presidente il Consiglio procederà, con lo stesso sistema di votazione, alla nomina del vice Presidente del Consiglio.

5. Il Presidente del Consiglio presiede tutte le sedute del Consiglio ed è sostituito dal vice presidente solo nei casi di assenza o impedimento.

6. Le funzioni vicarie del Presidente competono, in primo luogo, al vice presidente e, in caso di impedimento di quest'ultimo, al consigliere anziano e via via agli altri consiglieri in ordine di anzianità.

Art. 9
Convalida degli eletti

1. Nella prima seduta successiva alle elezioni il Consiglio comunale, convocato dal Sindaco, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti a norma di legge 23 aprile 1981, n.

154, e successive modificazioni, e dichiarare la ineleggibilità o la incompatibilità di essi quando sussistono alcune delle cause previste dalla medesima legge.

2. Il consiglio provvede alle sostituzioni dei consiglieri dichiarati ineleggibili o incompatibili a termini delle norme di cui alle Sezioni II e III del Capo VI, Titolo II, del T.U. 16 maggio 1960, n. 570.

3. Ai fini della rimozione delle cause di ineleggibilità sopravvenute alle elezioni ovvero delle cause di incompatibilità si applicano le disposizioni degli artt. 6 e 7 della legge 23 aprile 1981, n. 154.

4. Se nella prima riunione non si esaurisce l'esame della condizione degli eletti o il Consiglio ritenga necessario acquisire ulteriori elementi di giudizio per decidere su particolari situazioni, l'esame stesso è rinviato ad una successiva seduta, che si considera come prosecuzione della prima.

5. Alla prima seduta i consiglieri possono intervenire anche se contro la loro elezione sia stato proposto reclamo e possono partecipare alla deliberazione consiliare sia che trattasi della loro convalida, sia che si contrastino le operazioni elettorali.

6. Nella stessa seduta di cui al comma 1) il Consiglio prende atto delle rinunce presentate dai candidati proclamati eletti dall'organo competente ai sensi del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, e provvede, seduta stante, alla convalida dei surrogati. Questi, se presenti in aula sono ammessi subito a partecipare agli ulteriori incombenti consiliari.

Art. 10
Nomina della Giunta

1. Per quanto concerne la nomina della Giunta, si applicano le norme di cui agli artt. 26 e 27 dello Statuto Comunale.

Art. 11
Documento programmatico

1. Per quanto concerne l'approvazione del documento programmatico, si applicano le norme di cui all'art. 79 - 5° comma - dello Statuto Comunale.

Art. 12
Dichiarazione in ordine al documento programmatico

1. Il Sindaco svolge le dichiarazioni in ordine al documento programmatico in seduta pubblica.

2. La durata delle dichiarazioni non può eccedere un'ora.

Art. 13
Dibattito sulle dichiarazioni in ordine al documento programmatico

1. Il Presidente, dopo aver dichiarato la chiusura della fase delle dichiarazioni di cui al precedente articolo 12, apre il dibattito sulle dichiarazioni stesse.

2. Al dibattito sono ammessi a parlare, i consiglieri, in ragione di uno per ciascuna lista elettorale, secondo l'ordine delle richieste. La durata di ciascun intervento deve essere contenuta entro i 30 minuti.
3. Per la disciplina degli interventi si applicano le disposizioni di cui ai successivi artt. 83, 84, 85 e 86.

4. A ciascuno degli intervenuti è consentito di riprendere brevemente la parola non più di una volta per un tempo non superiore a 10 minuti.

Art. 14
Chiusura del dibattito e votazione del documento programmatico

1. Quando tutti i richiedenti hanno svolto l'intervento, il Presidente dichiara chiuso il dibattito e pone in votazione il documento programmatico, attenendosi alle disposizioni di cui agli artt. 92 e seguenti.

2. I consiglieri hanno diritto di motivare il loro voto e richiedere che sia fatto constatare a verbale del voto espresso e dei motivi che lo accompagnano. La motivazione, se orale, è inserita succintamente nel verbale; se scritta, è riportata integralmente.

3. La votazione a scrutinio palese è fatta per appello nominale; l'esito accertato dal segretario generale, è comunicato al Presidente.

4. Il Presidente, qualora la votazione di cui al precedente art. 11 abbia avuto esito positivo, proclama l'approvazione del documento stesso.

CAPO II
GRUPPI E COMMISSIONI CONSILIARI

Sezione 1a - Gruppi consiliari

Art. 15
Organizzazione dei gruppi consiliari

1. I consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare.

2. Il consigliere che intenda appartenere ad un gruppo diverso da quello della lista in cui è stato eletto, ne dà comunicazione scritta al Sindaco, allegando la dichiarazione di accettazione da parte del gruppo di nuova appartenenza.

3. Ciascun gruppo è costituito da almeno due consiglieri; tuttavia, se una lista concorrente alle elezioni abbia conseguito un solo seggio in consiglio, il consigliere eletto in tale lista viene considerato "gruppo" a tutti gli effetti.

4. Le disposizioni del precedente comma possono applicarsi, con motivata deliberazione del Consiglio ai consiglieri che, almeno in numero di due, recedono dal medesimo gruppo della lista in cui sono stati eletti.

5. I consiglieri appartenenti a liste con il solo candidato eletto o i consiglieri receduti da gruppi consiliari diversi possono costituire un unico "gruppo misto".

6. Ogni gruppo deve comunicare al Presidente il nome del proprio capogruppo; in mancanza si considera tale il consigliere appartenente al gruppo più anziano per età.

Art. 16
Sede dei gruppi

1. Ai gruppi consiliari sono assegnati, con provvedimento del Sindaco, idonei locali arredati per l'esplicazione delle loro mansioni consiliari, compatibilmente con le strutture a disposizione.

2. Gli atti destinati ai gruppi e la corrispondenza epistolare loro indirizzata sono notificati o consegnati presso la sede di cui al precedente comma, ovvero, in mancanza, al domicilio del capogruppo.

3. Le spese per la manutenzione, l'illuminazione, il riscaldamento e per il collegamento telefonico dei locali, nonché ogni altra spesa per il funzionamento dei gruppi, sono a carico del bilancio comunale.

Art. 17
Commissione permanente dei capi gruppo

1. Per la predisposizione del calendario, e programma dei lavori consiliari e per ogni altra questione relativa al funzionamento del Consiglio, è costituita la Conferenza dei capi gruppo, composta dal Presidente del consiglio, che la presiede, e dai capi gruppo consiliari o loro delegati appartenenti ai rispettivi gruppi.

2. L'Assessore delegato o, in mancanza, l'Assessore anziano, e il Segretario generale fanno parte della Commissione con funzioni consultive.

3. Le decisioni sono comunicate dal Presidente al Consiglio comunale.

4. La conferenza dei capi gruppo è convocata dal Presidente del consiglio con avviso scritto, notificato almeno 48 ore prima della data stabilita.

Sezione 2a - Commissioni comunali permanenti

Art. 18
Istituzione delle Commissioni

1. Il Consiglio comunale all'inizio del suo mandato istituisce, subito dopo la costituzione dei gruppi consiliari ed ai sensi dell'art. 18 dello Statuto, nel proprio seno Commissioni permanenti, determinando per ciascuna le materie di competenza.

Art. 19
Nomina e composizione delle Commissioni

1. Il Consiglio comunale procede, nella sua seconda riunione, alla nomina delle Commissioni permanenti, che restano in carica per tutta la durata del Consiglio stesso.

2. Le Commissioni sono composte da consiglieri comunali. Uno per ogni gruppo consiliare il cui voto avrà valore proporzionale all'entità numerica del gruppo di appartenenza.

3. Ogni consigliere può far parte contemporaneamente di più commissioni consiliari.

4. Ogni Commissione elegge, nel proprio seno, un Presidente, un vice Presidente ed un consigliere segretario.

5. Il Sindaco e l'Assessore delegato possono intervenire alle sedute delle Commissioni. Gli Assessori partecipano ogni qualvolta si tratti di materia inerente al settore cui sono preposti.

6. Tutti i consiglieri possono partecipare, con il consenso del presidente, alle sedute delle Commissioni, senza prendere parte alle votazioni e senza diritto a gettoni di presenza.

Art. 20
Sostituzioni

1. I consiglieri che entrano a far parte della Giunta sono sostituiti nella propria Commissione da altri consiglieri del medesimo gruppo. La sostituzione è comunicata dal Capo gruppo al Sindaco ed alla Presidenza della Commissione.

2. Ogni Gruppo può effettuare sostituzioni dei propri rappresentanti nelle Commissioni.

3. Il consigliere, che non possa intervenire ad una seduta della propria Commissione, può farsi sostituire da altro consigliere del suo gruppo; la sostituzione, disposta dai Capo gruppo di appartenenza, è comunicata, prima della seduta, al Presidente della Commissione.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche alle sostituzioni che si rendano necessarie per dimissioni, decadenza od impedimento dei componenti in carica.

Art. 21
Presidenza e Segreteria delle Commissioni

1. Le Commissioni eleggono il Presidente ed il Vice Presidente fra i consiglieri, rispettivamente, della maggioranza e della minoranza consiliare.

2. Il Vice Presidente collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

3. Alle Commissioni è assegnato un dipendente comunale di qualifica non inferiore alla VI con funzioni di segreteria amministrativa e di conservazione degli atti.

Art. 22
Compito delle Commissioni

1. Le Commissioni, nell'ambito delle rispettive competenze per materia, hanno il compito di:

   a) esaminare ed approfondire in sede referente proposte di deliberazioni e questioni di interesse cittadino loro deferite dal Consiglio comunale o dal Sindaco;

   b) esprimere di propria iniziativa pareri su materie e argomenti che ritengono di particolare interesse locale, segnalandoli al Sindaco che deciderà sulle ulteriori procedure per quanto di competenza del Consiglio;

   c) esprimere, a richiesta del Sindaco, pareri preliminari di natura non vincolante.

2. Le proposte di deliberazione sono trasmesse, a cura della Segreteria comunale, ai Presidente delle Commissioni competenti, affinché formulino il proprio parere con la contemporanea restituzione degli atti allo stesso ufficio.

3. Le Commissioni esprimono i loro pareri entro il termine concordato, di volta in volta, dal Presidente della Commissione con l'organo richiedente.

Art. 23
Competenze per materia delle Commissioni permanenti

1. Le Commissioni permanenti hanno competenza per tutte le attività e problemi dell'Amministrazione comunale, delle Aziende speciali e Istituzioni, delle Società a partecipazione comunale e delle gestioni in economia e in concessione.

2. Le Commissioni possono istituire nel proprio interno e nell'ambito delle rispettive competenze, gruppi di lavoro o, con autorizzazione del Consiglio, proprie sottocommissioni per l'esame di determinati argomenti.

3. Se una proposta di deliberazione riguarda materie non contemplate espressamente nella deliberazione istitutiva delle Commissioni, il Presidente ne deferisce l'esame alla Commissione che reputa prevalentemente competente o promuove la riunione congiunta di più Commissioni.

Art. 24
Convocazione delle Commissioni

1. La 1^ convocazione delle commissioni è disposta dal Presidente del Consiglio entro 10 giorni dalla loro istituzione; le convocazioni successive sono disposte dal Presidente.

2. Il Presidente è tenuto a riunire la Commissione, in un termine non superiore a 15 giorni, quando lo richieda un numero di componenti rappresentativi di almeno 1/4 dei Consiglieri comunali in carica, inserendo nell'ordine del giorno le questioni richieste. In caso di omissione, provvede il Presidente del Consiglio.

3. L'ordine del giorno dei lavori, nonché il giorno e l'ora della seduta, sono stabiliti dal Presidente previa comunicazione agli Assessori interessati agli argomenti in discussione e comunicati a tutti i componenti della Commissione, al Sindaco, a tutti gli Assessori, ai capi gruppo consiliari ed al Segretario generale.

4. Le Commissioni non possono riunirsi nelle stesse ore in cui vi è seduta del Consiglio.

Art. 25
Apertura delle sedute delle Commissioni

1. Il Presidente, accertata la presenza di almeno la maggioranza dei componenti della Commissione, dichiara aperta e valida la seduta.

2. Trascorsa mezz'ora da quella stabilita per l'inizio della seduta, la Commissione può cominciare la discussione degli argomenti all'ordine del giorno, qualunque sia il numero dei componenti presenti.

3. Quando si adottano deliberazioni, il Presidente deve accertare che vi sia la presenza di cui al comma 1.

4. Qualora manchi il numero legale di cui al comma 1, il Presidente ne fa dichiarazione e ne fa dare atto a verbale con indicazione degli intervenuti e degli assenti e stabilisce la data della nuova convocazione.

5. Il Sindaco e gli Assessori non concorrono alla formazione del numero legale di cui al comma 1.

Art. 26
Sedute delle Commissioni

1. Alle sedute delle Commissioni si applicano i principi e le norme relativi al funzionamento del Consiglio comunale, del quale le dette Commissioni sono proiezioni.

2. Alle sedute delle Commissioni, su richiesta di un componente, possono partecipare funzionari del Comune.

3. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche, tranne quando l'argomento in trattazione riguardi persone o quando la pubblicità possa compromettere interessi patrimoniali del Comune.

4. Le persone, invitate dal Presidente della Commissione anche su richiesta dei singoli componenti, per essere sentite su argomenti all'ordine del giorno, prenderanno, dopo l'audizione, posto nello spazio riservato al pubblico.

5. Il Sindaco riferisce al Consiglio sull'andamento dei lavori delle Commissioni e dà notizia dei pareri espressi. Su tali comunicazioni non si apre la discussione.

Art. 27
Verbali delle sedute delle Commissioni

1. I verbali, redatti dal segretario di cui al comma 3 dell'art. 21, conterranno soltanto le decisioni relative ad ogni singolo punto all'ordine del giorno, dettate dal Presidente a conclusione di ogni argomento discusso, nonché le opinioni, i pareri e le dichiarazioni dei quali venga dai singoli consiglieri espressamente richiesta la verbalizzazione.

2. Il verbale è approvato nella stessa seduta.

3. Copia del verbale è inviata, a cura del Segretario della Commissione, al Sindaco, al Presidente del Consiglio, ai capi gruppo consiliari, ai componenti della Commissione, agli Assessori competenti per materia e al Segretario Generale.

Art. 28
Richiesta di dati

1. Ogni Commissione, prima di procedere all'esame degli argomenti ad essa conferiti, può fare richiesta al Presidente del Consiglio perché sia sentito il parere di altra Commissione.

2. Le Commissioni inoltre possono, per l'adempimento dei loro compiti, chiedere al Sindaco ed agli assessori, che sono tenuti a fornirli al più presto, chiarimenti e informazioni o notizie su atti e documenti d'ufficio, anche in copia.

3. Tali richieste di norma devono pervenire agli uffici per il tramite degli Assessori o della Segreteria comunale.

Art. 29
Discussione in Consiglio

1. Le relazioni delle Commissioni permanenti sostituiscono in aula consiliare la discussione generale da parte del Consiglio.

2. Le minoranze, se lo ritengono opportuno, possono presentare le loro relazioni che sostituiscono in aula la discussione generale da parte del Consiglio.

3. Qualora un consigliere chieda che si proceda alla discussione si applicano le disposizioni del successivo art. 89.

Art. 30
Disposizione transitoria

1. In ottemperanza al disposto del precedente art. 19 e per la durata del Consiglio in carica alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, le Commissioni permanenti sono così costituite:

I Commissione - Assetto del territorio
Competenza sui settori: Patrimonio edilizio e terriero, urbanistica, edilizia popolare, edilizia pubblica e privata, verde pubblico, trasporti e viabilità, acquedotto, cimiteri, ufficio tecnico.

II Commissione - Politica istituzionale
Competenza sui settori: Decentramento e rapporti

con altri enti.

III Commissione - Programmazione e sviluppo
Competenza sui settori: bilancio, finanze, tributi, contenzioso, personale, vigilanza.

IV Commissione - Servizi Sociali
Competenza sui settori: Cultura, biblioteca, scuole, sanità, assistenza e asili nido, sport e turismo.

V Commissione - Servizi pubblici, industria, commercio, agricoltura e artigianato
Competenza sui settori: Anagrafe, nettezza urbana, autoparco, commercio, annona, industria , agricoltura e artigianato.

Sezione 3ª - Commissioni speciali

Art. 31
Istituzione, composizione e funzionamento

1. Il Consiglio, con le modalità di cui alla precedente sezione e all'art. 19 dello Statuto, istituisce, quando a suo giudizio è necessario:

   a) Commissioni incaricate di esprimere indagini conoscitive ed in generale di esaminare, per riferire al Consiglio, argomenti ritenuti di particolare interesse ai fini dell'attività del Comune;

   b) Commissioni di inchiesta, alle quali i titolari degli uffici del Comune, di enti e di aziende dipendenti hanno l'obbligo di fornire tutti i dati e le informazioni necessarie, senza vincolo di segreto d'ufficio.

2. La Commissione di inchiesta può essere istituita:

   a) su proposta del Sindaco;

   b) a richiesta di un terzo dei consiglieri assegnati al Comune, con l'indicazione dei motivi.

3. Per quanto concerne la composizione ed il funzionamento delle Commissioni di cui al comma 1 si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui alla precedente Sez. 2ª.

TITOLO III
DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI

CAPO I
DIRITTI

Sezione 1ª - Diritto di informazione: Visurazione e copie di atti

Art. 32
Diritti dei Consiglieri

1. I consiglieri comunali in carica hanno diritto:

   a) di prendere visione di atti e documenti di archivio, dei provvedimenti adottati dagli organi elettivi del Comune e della Giunta comunale e degli atti preparatori in essi richiamati;

   b) di avere tutte le informazioni necessarie all'esercizio del mandato;

   c) di ottenere copia di atti e di documenti di archivio, nonché delle deliberazioni e regolamenti comunali.

2. I consiglieri comunali di pregresse gestioni hanno diritto di prendere visione e di avere informazioni di atti e provvedimenti adottati con la loro partecipazione, quando in ordine a tali atti e provvedimenti sorgano questioni coinvolgenti responsabilità amministrativa, civile e penale.

3. Il diritto di cui al primo comma spetta anche ai delegati speciali ai quali il Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 119 del presente Regolamento, abbia conferito incarico di riferire sopra determinati oggetti.

Art. 33
Condizioni e limiti all'esercizio del diritto del Consiglieri

1. Il diritto dei consiglieri, di cui al precedente articolo, è subordinato alle seguenti condizioni:

   a) che gli atti, documenti e provvedimenti di cui è richiesta visione o copia, abbiano stretta attinenza con i compiti di istituto per l'espletamento dei quali è necessario prenderne visione;

   b) che siano indicati i motivi della richiesta in relazione all'incarico conferito ai sensi dell'art. 119 del presente regolamento.

2. Il diritto dei consiglieri è esercitato con i vincoli ed i limiti previsti dalle leggi e regolamenti vigenti per quanto attiene all'obbligo del segreto ed in conformità alle disposizioni del presente Regolamento.

Art. 34
Atti e documenti ottenibili in visione o in copia

1. E' consentito ai consiglieri comunali ed ai gruppi consiliari di chiedere in visione tutti gli atti e documenti conservati nell'archivio e negli altri uffici comunali.

2. E' altresì, consentito ottenere in visione i provvedi

menti adottati dall'ente e gli atti preparatori in essi richiamati, intendendo per tali le deliberazioni degli organi istituzionali del Comune e delle Commissioni regolarmente istituite, e dei provvedimenti degli organi monocratici comunali.

3. La Gazzetta Ufficiale della Repubblica ed il Bollettino Ufficiale della Regione sono quotidianamente messi a disposizione dei consiglieri comunali, i quali possono chiedere di prendere in visione anche delle pubblicazioni periodiche possedute dall'archivio e dagli uffici.

4. Di norma i consiglieri possono ottenere copia degli atti e documenti ottenibili in visione.

Art. 35
Procedura per ottenere atti e documenti in visione

1. Il consigliere comunale e i capi gruppo consiliari per ottenere atti in visione devono farne richiesta al funzionario competente precisandone chiaramente i motivi.

2. Il funzionario, non oltre tre giorni dalla richiesta, dispone la visura degli atti e documenti. In casi di urgenza, il termine é ridotto a 24 ore.

3. Il termine suddetto può essere prorogato solo per obiettive difficoltà riscontrate nel reperimento degli atti e documenti, da comunicare al richiedente.

Art. 36
Procedura per ottenere copia di atti e documenti diversi dalle deliberazioni

1. Il consigliere comunale o i capi gruppo consiliari che per l'esercizio del mandato abbisognino di copie o di atti, documenti e provvedimenti dei quali, ai sensi dell'art. 32 del presente Regolamento, hanno diritto di prendere visione, devono farne domanda al Sindaco.

2. Nella domanda deve indicarsi il motivo specifico su cui si fonda la richiesta.

3. Il Sindaco entro tre giorni dalla presentazione della stessa ordina al funzionario competente di rilasciare copia degli atti, documenti e provvedimenti richiesti. L'ordine è steso in calce alla domanda.

4. Ove la copia richiesta sia riservata per espressa disposizione di legge o la sua diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese, il Sindaco non accoglierà la domanda fornendone motivazione scritta.

Art. 37
Procedura per il rilascio di copia delle deliberazioni

1. Il consigliere o il capo gruppo consiliare può avere copia integrale di tutte le deliberazioni del Consiglio e della giunta comunale quale che ne sia il contenuto ed anche se non sia ancora intervenuto il provvedimento di competenza dell'organo di controllo.

2. Il consigliere o il capo gruppo può avere anche in copia degli atti ai quali, nel testo della deliberazione, si faccia riferimento, a condizione però che costituiscano parte integrante della deliberazione di cui è chiesta copia.

3. Le copie rilasciate ai sensi del precedente e del presente articolo non sono assoggettabili all'imposta di bollo e ai diritti di segreteria.

Art. 38
Atti e documenti ottenibili in visione e in copia dalle aziende dipendenti

1. I consiglieri hanno il diritto di ottenere dagli uffici delle aziende speciali e di enti dipendenti dal Comune tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato consiliare, con le stesse modalità previste negli articoli precedenti.

Art. 39
Diritti di iniziativa dei Consiglieri

1. In ordine ad ogni questione sottoposta a deliberazione del Consiglio, i consiglieri hanno diritto di:

   a) chiedere la trattazione urgente, proponendo una inversione dell'ordine del giorno;

   b) proporre la questione pregiudiziale o la sospensiva;

   c) presentare emendamenti ed ordini del giorno.

2. E' consentito ai consiglieri di svolgere, previa autorizzazione del Presidente, nel corso delle sedute, ogni attività intesa ad agevolare il corretto e sollecito andamento dei lavori.

Art. 40
Diritto di presentazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni

1. I consiglieri hanno il diritto di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni formulandole per iscritto.

2. Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni su argomenti uguali, analoghi o connessi possono essere svolte contemporaneamente.

3. Ciascun consigliere non può svolgere nella stessa seduta più di due interpellanze o mozioni.

Art. 41
Interrogazione

1. L'interrogazione consiste nella domanda rivolta al Sindaco o alla Giunta, di conoscere:

   a) se qualche fatto sia vero;

   b) se dello stesso sia pervenuta alcuna informazione e se, nel caso che sia esatta, risultino adottati o siano per adottarsi provvedimenti in proposito;

   c) se si intenda informare il Consiglio dei fatti o documenti necessari per la trattazione di un argomento o dare informazioni o spiegazioni in merito a specifiche attività del Comune.

2. All'interrogazione viene data, entro trenta giorni dalla presentazione, risposta scritta dal Sindaco o dall'Assessore competente in materia.

3. Ove il termine anzidetto non venga osservato, l'interrogazione sarà trattata, a richiesta dell'interrogante da presentare per iscritto, in aula nella prima seduta consiliare immediatamente successiva, salvo che l'interrogante non ne chieda la discussione nella competente commissione consiliare.

4. Ove l'interrogante richieda risposta orale, l'interrogazione è posta all'ordine del giorno della prima seduta consiliare. in tale seduta le dichiarazioni del Presidente o dell'assessore competente non possono superare i dieci minuti e potranno dar luogo a replica dell'interrogante per dichiarare se sia soddisfatto o meno. All'interrogante è dato per la replica un tempo di non oltre dieci minuti.

Art. 42
Interpellanza

1. L'interpellanza consiste nella domanda scritta rivolta al Sindaco o alla Giunta per conoscere i motivi della condotta dell'amministrazione o i suoi intendimenti su un determinato argomento.

2. L'interpellanza è iscritta all'ordine del giorno delle sedute consiliari secondo l'ordine di presentazione.

3. In ogni seduta devono essere trattate, secondo l'ordine di presentazione, tutte le interpellanze pervenute antecedentemente alla convocazione del Consiglio Comunale. Alla trattazione delle interpellanze e delle interrogazioni non può essere dedicata più di un'ora.

4. L'interpellante può chiedere che l'interpellanza venga discussa, anziché in aula, nella competente Commissione consiliare.

5. Le interpellanze, alle quali il Sindaco o l'assessore competente abbiano ritenuto di dare risposta scritta o che siano state trattate in Commissione, non vengono discusse in aula consiliare, salvo che l'interpellante ne faccia espressa richiesta.

Art. 43
Svolgimento delle interpellanze in aula

1. Dopo la lettura dell'interpellanza da parte del presidente l'interpellante può illustrarla, avendo a disposizione non più di 10 minuti.

2. La risposta del Presidente o dell'assessore competente non può superare i 10 minuti e potrà dar luogo alla replica dell'interpellante per dichiararsi soddisfatto o no della risposta, mantenendosi nel tempo di 5 minuti.

3. L'interpellanza presentata da più consiglieri viene svolta dal primo firmatario o, in caso di sua assenza o di rinuncia, da uno degli altri firmatari; per il rimanente si applicano le disposizioni dei precedenti commi.

Art. 44
Trasformazione dell'interpellanza in mozione

1. Ove l'interpellante non sia soddisfatto e intenda promuovere una discussione sull'oggetto dell'interpellanza, può presentare una mozione che sarà iscritta all'ordine del giorno della successiva seduta.

2. Se l'interpellante non si avvale di tale facoltà, la mozione può essere presentata da altro consigliere.

Art. 45
Mozione

1. La mozione consiste in una concreta proposta di deliberazione oppure in una proposta di voto diretto ad eccitare od impegnare, secondo un determinato orientamento, l'attività dell'Amministrazione comunale in ordine ad uno specifico argomento.

2. La mozione può anche consistere in un giudizio sull'azione dell'amministrazione; essa, però, non comporta le dimissioni del Sindaco, né può trasformarsi nella mozione di sfiducia di cui all'art. 127 del presente Regolamento.

3. La mozione deve essere presentata per iscritto ed è

iscritta all'ordine del giorno della prima seduta successiva alla conclusione dell'istruttoria.

4. Nel corso dell'istruttoria la mozione consistente in una proposta di deliberazione, sarà corredata dai pareri di cui all'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n° 142 e, quando del caso, dell'attestazione di cui all'art. 55, comma 5, della medesima legge.

5. La mozione è redatta dal consigliere proponente con il supporto tecnico amministrativo del Segretario generale e dei funzionari interessati all'oggetto della medesima.

6. La discussione della mozione ha comunque luogo non oltre la prima seduta consiliare successiva alla presentazione oppure nel corso della seduta in cui si svolge un dibattito sulla materia relativa alla mozione medesima.

Art. 46
Svolgimento della discussione sulle mozioni

1. Alle mozioni si applicano le disposizioni degli articoli relativi alla discussione, votazione e proclamazione delle deliberazioni di cui al Titolo IV, Capo II, Sez. V, VI e VII del presente Regolamento.

2. Su ogni mozione possono essere presentati emendamenti, che saranno discussi e votati secondo le norme richiamate nel precedente comma.

3. Ogni consigliere può intervenire nella discussione di una mozione e presentare sullo stesso oggetto un ordine del giorno.

4. Qualora siano state presentate interrogazioni ed interpellanze su questioni ed oggetti identici o strettamente connessi a quelli cui si riferiscono le mozioni, si svolge un'unica discussione, nel corso della quale agli interpellanti è concesso illustrare la loro interpellanza subito dopo che i proponenti la mozione abbiano illustrato la loro proposta.

Art. 47
Dichiarazione e procedure di urgenza delle mozioni e interpellanze

1. I consiglieri possono chiedere che la propria mozione o la propria interpellanza sia riconosciuta urgente.

2. Sulle richieste decide il Presidente, sentiti i capi gruppo.

3. Della decisione è data notizia al Consiglio dal Presidente nella prima seduta consiliare successiva alla presentazione della richiesta, fissando la data della discussione.

Art. 48
Ritiro delle interpellanze e mozioni

1. Se nessuno dei firmatari, pur preavvertiti, si trovi presente quando sono poste in discussione l'interpellanza o la mozione, queste si danno per ritirate, salvo che i presentatori ne abbiano precedentemente chiesto il rinvio o che la loro assenza sia giustificata.

Sezione 3ª - Altri diritti.

Art. 49
Aspettative, permessi ed indennità spettanti ai consiglieri

1. Il Consiglio comunale conformerà le sue deliberazioni in ordine alle aspettative, permessi ed indennità spettanti ai consiglieri, alle disposizioni delle leggi e regolamenti e, in particolare, della legge 27 dicembre 1985, n° 816.

2. Il Presidente, affinché tutti i consiglieri possano esercitare effettivamente il mandato, stabilirà il giorno e le ore delle convocazioni del Consiglio tenendo in considerazione le indicazioni che al detto fine gli saranno pervenute dai capi gruppo.

3. La deliberazione, con la quale il Consiglio stabilisce la misura delle indennità previste dalla legge citata nel comma 1, deve essere adottata contestualmente al bilancio preventivo.

Art. 50
Assistenza ai consiglieri lavoratori e militari

1. Il Consiglio assume ogni utile iniziativa per sostenere le domande dei consiglieri, lavoratori dipendenti, per far valere il loro diritto di intrasferibilità durante l'esercizio del mandato consiliare.

2. Il Consiglio richiederà, con apposita deliberazione, i provvedimenti della competente autorità militare per destinare i consiglieri comunali militari di leva o richiamati alle armi ad una sede che consenta loro l'espletamento delle loro funzioni e/o per avere a disposizione il tempo che si renda a ciò necessario.

Art. 51
Assicurazione dei consiglieri contro i rischi

1. Il Consiglio delibera di assicurare i consiglieri contro i rischi conseguenti all'espletamento del mandato.

Art. 52
Patrocinio legale

1. Il Consiglio, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, assicura l'assistenza in sede processuale ai propri componenti che si trovino implicati, in conseguenza di fatti e atti connessi all'espletamento delle loro funzioni e dell'adempimento dei compiti d'ufficio, in procedimenti di responsabilità civile, penale, o amministrativa in ogni stato e grado di giudizio, purché non ci sia conflitto di interesse con l'ente. In caso di condanna il componente dovrà rimborsare all'Ente le spese sostenute.

CAPO II
DOVERI

Sezione 1ª Segreto - Astensione.

Art. 53
Obbligo del segreto

1. I consiglieri sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

2. Il segreto va comunque mantenuto relativamente allo svolgimento delle sedute segrete.

Art. 54
Astensione

1. Oltre ai casi di astensione di cui all'art. 98 del presente Regolamento, i consiglieri devono astenersi dal partecipare ad organi collegiali quando versino nelle condizioni di cui all'art. 51 del codice di procedura civile.

Sezione 2ª - Altri doveri.

Art. 55
Obbligo dei consiglieri di intervenire alle riunioni del Consiglio

1. E' dovere dei consiglieri regolarmente convocati di intervenire alle sedute del Consiglio o di giustificare le assenze per iscritto, entro 10 giorni, con apposita comunicazione da inviare al Presidente.

2. Il Consiglio, ai sensi dell'art. 16 comma 8 dello Statuto, dichiara la decadenza dei consiglieri che non intervengono ad una intera sessione ordinaria senza giustificati motivi.

3. La dichiarazione di decadenza è pronunciata dal Consiglio dopo decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione della proposta di decadenza all'interessato.

CAPO III
NOMINE ED INCARICHI AI CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 56
Nomine e designazioni di Consiglieri comunali

1. Nei casi in cui la legge, lo statuto od i regolamenti prevedono che di un determinato organo, collegio o commissione debba far parte un Consigliere comunale, questi deve essere sempre nominato o designato dal Consiglio.

2. Si applica, nei casi suddetti, la norma di cui all'art. 5 della legge 23 aprile 1981, n. 154.

3. Quando e' stabilito che la nomina avviene per elezione da parte del Consiglio comunale, la stessa e' effettuata in seduta pubblica, con voto palese.

4. Nei casi in cui e' previsto espressamente che la nomina avvenga per designazione dei gruppi consiliari, compete a ciascun Capo gruppo comunicare alla presidenza ed al Consiglio, in seduta pubblica ed in forma palese, il nominativo del Consigliere designato. Il Consiglio approva, con voto palese, la costituzione dell'organo o della rappresentanza comunale espressa con le modalita' di cui al presente comma.

Art. 57
Funzioni rappresentalive

1. I Consiglieri partecipano alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'amministrazione comunale.

2. Per la partecipazione del Comune a particolari cerimonie o celebrazioni, puo' essere costituita una delegazione consiliare, composta da un rappresentante per ciascun gruppo politico. Essa interviene assieme al Sindaco ed alla Giunta comunale.

3. La Delegazione viene costituita dal Consiglio e, nei casi d'urgenza, dalla Conferenza dei Capi gruppo.

TITOLO IV
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I
RIUNIONI

Art. 58
Periodicità delle riunioni

1. Il Consiglio Comunale si riunisce di norma una volta al mese ed almeno sei volte l'anno per determinazione del Presidente del consiglio o per richiesta del Sindaco o di un ~~terzo~~ quinto dei consiglieri assegnati al Comune.
   In quest'ultimo caso la domanda deve essere presentata per iscritto con l'indicazione dell'oggetto o degli oggetti della convocazione.

Art. 59
Riunioni urgenti

1. Il Presidente convoca d'urgenza il Consiglio comunale nei casi di calamità naturali o per motivi di ordine pubblico o per l'osservanza di termini perentori.

2. Quando la gravità degli eventi calamitosi o dei fatti lo esiga, il Consiglio delibera di sedere in permanenza.

3. La convocazione d'urgenza ha luogo anche per deliberare sulla sottoposizione delle deliberazioni della Giunta al controllo del Comitato Regionale di Controllo.

CAPO II
SVOLGIMENTO ATTIVITÀ CONSILIARE

Sezione 1ª - Convocazione

Art. 60
Data delle adunanze

1. Compete al Presidente, previa convocazione della conferenza dei capigruppo, fissare il giorno delle riunioni del Consiglio.

2. La riunione a richiesta del Sindaco o del ~~terzo~~ quinto dei consiglieri deve aver luogo entro venti giorni dalla data di presentazione della domanda al Segretario generale, che ne rilascia ricevuta con l'indicazione del numero di protocollazione e della data di ricezione.

Art. 61
Avvisi di convocazione

1. La convocazione del Consiglio è fatta dal Presidente con avvisi scritti, da consegnarsi al domicilio eletto nel Comune da ciascun consigliere.

2. La consegna deve risultare da referto di notificazione del messo comunale, di conciliazione o vigile urbano, addetti alla notifica.

3. I consiglieri residenti in località fuori dal territorio del Comune eleggono, ai soli fini del presente articolo, il proprio domicilio presso la Segreteria comunale nella quale l'avviso viene depositato. Dell'avvenuto deposito è data notizia al consigliere comunale mediante telegramma.

4. L'avviso con l'elenco di cui all'art. 65, deve essere notificato ai consiglieri almeno cinque giorni prima in occasione di convocazioni ordinarie e almeno tre giorni prima per quelle straordinarie.

5. Nei casi di urgenza basta che l'avviso con l'elenco di cui all'art. 65 sia notificato ventiquattro ore prima, salva la possibilità per i tutti i consiglieri di prendere visione della proposta di deliberazione. La mancata incolpevole conoscenza delle proposte di deliberazione legittima tutti i consiglieri presenti a richiedere il differimento delle stesse al giorno seguente. Il Consiglio decide a maggioranza.

6. Per la notificazione di elenchi di oggetti da trattarsi in aggiunta a quelli già iscritti all'ordine del giorno di una seduta si applicano le disposizioni del comma precedente.

7. Nel computo dei termini a giorni o ad ore si escludono il giorno e l'ora iniziali.

Art. 62
Contenuto dell'avviso di convocazione

1. L'avviso di convocazione deve contenere le seguenti indicazioni:

   a) il giorno, l'ora ed il luogo della convocazione;

   b) l'indicazione se trattasi di prima o di seconda convocazione;

   c) la menzione della straordinarietà e/o urgenza, quando del caso;

   d) la data e la firma del Presidente o di chi ne fa le veci.

2. Gli avvisi di convocazione della prima seduta successiva alle elezioni sono firmati dal Sindaco.

Art. 63
Avvisi di seconda convocazione

1. La seconda convocazione, che succede ad una prima precedente dichiarata deserta per mancanza del numero legale, è fatta con avvisi scritti nei modi e termini stabiliti dall'articolo precedente.

2. Se nell'avviso di prima convocazione è indicato an

che il giorno della seconda, l'avviso di quest'ultima è rimesso ai soli consiglieri non intervenuti nella prima, sempreché altri oggetti non siano aggiunti all'ordine del giorno.

Art. 64
Avvisi per le sedute di aggiornamento

1. L'avviso di convocazione per le sedute di aggiornamento deve notificarsi, almeno 24 ore prima della riunione, ai soli consiglieri assenti nella seduta nella quale il Consiglio deliberò l'aggiornamento, con riferimento alle presenze al momento di tale decisione.

Sezione 2ª - Ordine del giorno.

Art. 65
Compilazione dell'ordine del giorno

1. L'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio è compilato dal Presidente di concerto con il Sindaco e la conferenza dei capigruppo.

2. L'ordine del giorno deve essere formulato in modo da consentire ai Consiglieri di rendersi conto dell'oggetto da trattare.

3. Gli oggetti sono iscritti all'ordine del giorno secondo il seguente ordine di precedenza:

   a) questioni attinenti alla composizione degli organi istituzionali del Comune (Sindaco, Giunta, Consiglio);

   b) approvazione verbali sedute precedenti;

   c) risposta ad interrogazioni ed interpellanze;

   d) proposte di sottoposizione delle deliberazioni della Giunta al controllo del Comitato Regionale,

   e) ratifica delle deliberazioni adottate dalla Giunta d'urgenza;

   f) petizioni popolari di cui al Titolo III - Capo I - dello Statuto;

   g) proposte del Sindaco;

   h) proposte dei Consiglieri;

   i) oggetti da trattarsi in seduta segreta.

4. All'ordine del giorno è allegato, per ogni oggetto iscritto, lo schema di deliberazione da sottoporre al Consiglio.

5. Nello schema di cui al precedente comma si devono inserire i pareri espressi a norma dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n°142.

6. Le proposte comportanti impegni di spesa devono essere corredate, ai sensi dell'art. 55, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n° 142, dell'attestazione della relativa copertura finanziaria rilasciata dal responsabile del servizio finanziario.

Art. 66
Rifiuto di iscrizione all'ordine del giorno

1. Il Presidente può rifiutare l'iscrizione all'ordine del giorno di proposte su argomenti ritenuti non di competenza del Consiglio o vietati dalla legge.

2. Contro la decisione del Presidente è ammesso ricorso al Consiglio entro il termine perentorio di 10 giorni dalla notificazione della decisione stessa.

3. La discussione del ricorso deve svolgersi nella prima seduta successiva alla scadenza del termine di cui al precedente comma.

Art. 67
Deposito e consultazione degli atti relativi agli oggetti iscritti all'ordine del giorno

1. Gli atti relativi a ciascun argomento iscritto all'ordine del giorno sono depositati nella segreteria comunale il giorno della riunione e nei due giorni precedenti non festivi. Nei casi di riunioni urgenti il termine suddetto è di ventiquattro ore di giorno non festivo.

2. I consiglieri comunali hanno diritto di prendere visione, durante le ore di ufficio, di tali atti.

Art. 68
Pubblicazione e diffusione

1. L'elenco degli oggetti da trattarsi in ciascuna sessione deve, sotto la responsabilità del Segretario, essere pubblicato all'albo pretorio almeno due giorni prima a quello stabilito per la prima adunanza, salvo le riunioni urgenti.

2. Il Sindaco provvede obbligatoriamente a far avvertire la cittadinanza della convocazione del Consiglio mediante manifesti da affiggersi nelle località più frequentate con l'indicazione del luogo, dell'ora, del giorno e con tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno, ad eccezione delle convocazioni urgenti.

3. Nei giorni di seduta del Consiglio la bandiera nazionale è esposta al Palazzo comunale.

Sezione 3ª - Adunanze.

Art. 69
Adunanza del Consiglio

1. L'adunanza ha inizio all'ora stabilita nell'avviso di convocazione.

2. Il Segretario generale prende nota dei consiglieri a mano a mano che accedono nell'aula.

3. Appena è raggiunto il numero legale, il Segretario ne informa il Presidente.

4. Se il numero legale non è raggiunto entro un'ora da quella di cui al comma 1, l'adunanza è dichiarata deserta e ne è steso verbale con l'indicazione dei nomi dei consiglieri intervenuti.

Art. 70
Numero legale

1. Il Consiglio non può deliberare se non interviene la metà del numero dei consiglieri assegnati al Comune, tranne che la legge non prescriva maggioranze diverse.

2. Quando la prima convocazione sia andata deserta ai sensi del comma 4 dell'articolo precedente, alla seconda convocazione, indetta nei modi e termini di cui al precedente articolo 64, il numero legale per la validità della seduta è raggiunto con la presenza di almeno 4 consiglieri.

Sezione 4ª - Sedute.

Art. 71
Apertura della seduta

1. Il Presidente, ricevuta dal Segretario generale la comunicazione della presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

2. Dopo l'appello effettuato all'inizio dell'adunanza, si presume la presenza in aula del numero dei Consiglieri richiesto per la legalita' della riunione. I Consiglieri che entrano o che si assentano dall'adunanza dopo l'appello, sono tenuti a darne avviso al Segretario comunale il quale, quando in base a tali comunicazioni accerta che i presenti sono in numero inferiore a quello previsto dal primo comma, avverte il Presidente che puo' far richiamare in aula i Consiglieri momentaneamente assentatisi e, se ne ravvisa la necessita', disporre la ripetizione dell'appello. Nel caso che dall'appello risulti che il numero dei Consiglieri e' inferiore a quello necessario, il Presidente dispone la sospensione temporanea dell'adunanza, a sua discrezione da 5 a 15 minuti, dopo la quale viene effettuato un nuovo appello dei presenti. Ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti e' tuttora inferiore a quello prescritto per la validita' dell'adunanza, questa viene dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare. Di cio' viene preso atto a verbale, indicando il numero dei Consiglieri presenti al momento della chiusura della riunione.

Art. 72
Adunanze di seconda convocazione

1. L'adunanza di seconda convocazione fa seguito, in giorno diverso, per ogni argomento iscritto all'ordine del giorno, ad altra riunione andata deserta per mancanza del numero legale.

2. L'adunanza che segue ad una prima iniziatasi col numero legale dei presenti ed interrotta nel suo corso per essere venuto meno il numero minimo dei Consiglieri, e' pure essa di seconda convocazione per gli affari rimasti da trattare nella prima.

3. Nell'adunanza di seconda convocazione, che deve aver luogo in un giorno diverso da quello in cui fu convocata la prima, le deliberazioni, escluse quelle di cui al comma successivo, sono valide purche' intervengano almeno quattro membri del Consiglio.

4. Nelle adunanze di seconda convocazione non possono essere discussi e deliberati, se non vi sia la partecipazione di almeno la meta' dei Consiglieri assegnati al Comune, i seguenti atti:

- la costituzione di istituzioni e di aziende speciali;

- lo statuto delle aziende speciali;

- la partecipazione a societa' di capitali;

- l'assunzione diretta di pubblici servizi;

- la disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e di servizi;

- i bilanci annuali e pluriennali e la relazione previsionale;

- i programmi di opere pubbliche;

- il conto consuntivo;

- i regolamenti;

- l'istituzione e l'ordinamento dei tributi;

- le piante organiche e le relative variazioni;

- la contrazione di mutui e l'emissione di prestiti obbligazionari;

- l'esame della relazione su gravi irregolarita' presentata dal Collegio dei Revisori dei conti.

5. Trascorsa un'ora da quella fissata per l'inizio della seduta di seconda convocazione ed ove manchi il numero minimo previsto per renderla valida, essa viene dichiarata deserta.

6. Qualora siano iscritti all'ordine del giorno della seduta di seconda convocazione argomenti compresi fra quelli elencati al precedente quarto comma, il Consiglio provvede a deliberare su di essi soltanto nel caso che sia presente almeno la meta' dei Consiglieri assegnati al Comune. In caso contrario gli stessi vengono rinviati ad altra adunanza di prima convocazione.

7. Quando l'urgenza lo richieda, all'ordine del giorno di un'adunanza di seconda convocazione possono essere aggiunti argomenti non compresi nell'ordine del giorno di quella di prima convocazione andata deserta. Tali argomenti debbono essere iscritti e trattati nella riunione dopo quelli di seconda convocazione e per essi la seduta ha il carattere e richiede le presenze previste per la prima convocazione. L'aggiunta di tali affari deve essere resa nota a tutti i Consiglieri con avviso da inviarsi almeno 24 ore prima dell'adunanza. In questo caso puo' essere richiesto il rinvio della loro trattazione in conformita' a quanto stabilito dall'art. 42 del presente regolamento.

8. Nel caso di affari volontariamente rinviati dal Consiglio per la trattazione in una seduta successiva, oppure di seduta che segue ad altra che fu volontariamente interrotta per motivo diverso dalla mancanza del numero legale dei presenti, la nuova adunanza mantiene il carattere di "prima convocazione".

Art. 73
Presidenza delle sedute

1. Il Presidente del consiglio, a norma dell'art. 36, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n° 142, presiede il Consiglio, salve le eccezioni previste dalla legge e dal presente regolamento.

2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, la presidenza spetta al Vice Presidente in mancanza di quest'ultimo al consigliere anziano e via via a tutti i consiglieri secondo quanto disposto dall'art. 23 dello Statuto.

Art. 74
Attribuzioni del Presidente

1. Il Presidente rappresenta il Consiglio comunale; dichiara l'apertura delle sedute e ne dirige i lavori; concede ai consiglieri la facoltà di parlare e la toglie loro nei casi previsti dal presente Regolamento; precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota; dispone per le votazioni e ne proclama l'esito; mantiene l'ordine e regola, in genere, l'attività del Consiglio, osservando e facendo osservare le norme di legge, dello Statuto e del presente Regolamento tanto da parte dei consiglieri quanto da parte del pubblico e dei rappresentanti della stampa.

2. Il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni deve ispirarsi a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei consiglieri.

Art. 75
Pubblicità e segretezza delle sedute

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche eccettuati i seguenti casi:

   a) quando il Consiglio stesso, con deliberazione motivata, stabilisce che la seduta debba essere segreta;

   b) quando si tratti di deliberare su questioni concernenti persone;
   Si ha questione concernente persone quando il Consiglio deve esprimere apprezzamenti su qualità morali, attitudini, meriti e demeriti delle persone;

   c) quando la segretezza della seduta è richiesta dalla legge;

   d) quando la trattazione palese possa essere pregiudizievole agli interessi patrimoniali del Comune.

2. Alle sedute sia pubbliche che segrete partecipano anche gli assessori e i dipendenti comunali normalmente presenti ai lavori del Consiglio.

Art. 76
Nomina degli scrutatori

1. Subito dopo aver dichiarata aperta la seduta il Presidente, qualora per alcuni argomenti é prevista la votazione segreta, sceglie tra i consiglieri tre scrutatori, con il compito di assisterlo nella votazione stessa, e nell'accertamento dei relativi risultati.

2. Uno degli scrutatori deve scegliersi in rappresentanza della minoranza ove questa sia presente in aula.

Art. 77
Verifica del numero legale

1. Il Presidente non è tenuto a verificare, nel corso della seduta, se il Consiglio sia, oppure no, in numero legale.

2. Ogni consigliere può chiedere oralmente in qualsiasi momento che il Presidente proceda alla verifica del numero legale.

3. La presenza del numero legale deve essere accertata prima di ogni votazione.

Art. 78
Ammissione di funzionari e consulenti in aula

1. Il Presidente, per le esigenze della Giunta o su richiesta di uno o piu' Consiglieri, puo' invitare nella sala i funzionari comunali perche' effettuino relazioni o diano informazioni e quant'altro risulti necessario.

2. Possono essere altresi' invitati consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'Amministrazione, per fornire illustrazioni e chiarimenti.

3. Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti dal Presidente o dai Consiglieri, i predetti funzionari e consulenti vengono congedati e lasciano l'aula, restando a disposizione se in tal senso richiesti.

Art. 79
Comunicazioni del Presidente

1. Il Presidente, esaurite le formalità preliminari, può tenere commemorazioni e fare comunicazioni su oggetti estranei all'ordine del giorno.

2. Su tali comunicazioni solo eccezionalmente, a richiesta di almeno 1/3 dei consiglieri assegnati o di 2 Capi Gruppo, possono intervenire brevemente i Capi Gruppo o loro rappresentanti per fare osservazioni e raccomandazioni; comunque, non può procedersi a deliberazioni.

3. Tuttavia sulle comunicazioni possono essere presentate mozioni, che saranno trattate in conformità a quanto previsto dall'art. 46.

Art. 80
Interventi e ordini del giorno sull'ordine dei lavori e su problemi di interesse locale e generale

1. All'inizio della seduta ogni consigliere può porre questioni sull'ordine dei lavori e richiamare l'attenzione del Presidente e del Consiglio su problemi e fatti di preminente interesse locale o di particolare rilevanza nazionale o internazionale, a condizione che la seduta non sia riservata alla prosecuzione di dibattiti o alla trattazione di interrogazioni, di interpellanze e mozioni, salva diversa decisione del Presidente.

2. L'esame degli argomenti di cui al precedente comma non può avere durata superiore ad un'ora e gli interventi non possono superare i 10 minuti.

3. Nessuna risposta è dovuta per gli interventi che non siano stati anticipati per iscritto almeno 3 giorni prima della seduta. E' comunque fatta salva la diversa decisione del Presidente.

4. Nello svolgimento di lavori il Presidente, ove ne sia fatta richiesta, garantisce l'intervento di tutti i gruppi.

5. I consiglieri possono presentare ordine del giorno consistenti nella formulazione di un voto politico-amministrativo su problemi e fatti di cui al primo comma.

6. Per la presentazione, discussione e votazione degli ordini del giorno di cui al precedente comma si applicano le disposizioni dei commi di cui sopra.

Art. 81
Argomenti ammessi alla trattazione

1. Il Consiglio non può deliberare, né mettere a partito alcuna proposta o questione non iscritta all'ordine del giorno.

2. E' ammesso che un affare posto all'ordine del giorno, discusso ma non esaurito in una prima seduta, sia riportato in discussione in una seduta successiva senza inserirlo nuovamente all'ordine del giorno.

Art. 82
Ordine di trattazione degli argomenti

1. Gli oggetti vengono trattati secondo l'ordine di iscrizione nell'ordine del giorno.

2. Tuttavia il Presidente o ciascun consigliere può proporre che l'ordine sia mutato, indicandone i motivi. Se nessuno si oppone, la proposta si ritiene accettata, diversamente essa è votata per alzata di mano.

3. Quando la maggioranza dei consiglieri presenti lo richieda, sono differite al giorno seguente, o ad altro stabilito dal Consiglio, la trattazione e le deliberazioni di argomenti iscritti all'ordine del giorno con la procedura d'urgenza di cui ai comma 5 del precedente art. 61.

4. Qualora il Consiglio, con il voto di maggioranza dei presenti, disattenda la sussistenza dei motivi d'urgenza, gli argomenti sono rinviati a nuova seduta da convocarsi con l'osservanza dei termini normali di cui al comma 4 del precedente art. 61.

5. La trattazione dei singoli argomenti segue, di norma, il seguente ordine:

   a) relazione illustrativa;

   b) discussione con interventi dei consiglieri;

   c) replica del relatore e degli intervenuti;

   d) chiusura della discussione;

   e) dichiarazione di voto;

   f) votazione delle proposte;

   g) proclamazione dell'esito della votazione.

Sezione 5ª - Discussione.

Art. 83
Questioni preliminari: pregiudiziale e sospensiva

1. Prima che la discussione di un argomento abbia inizio ciascun consigliere può chiedere che l'argomento stesso venga ritirato dall'ordine del giorno ponendo in tal modo la "questione pregiudiziale".

2. Analogamente può essere posta la "questione sospensiva" e chiesto che la discussione sia rinviata ad altra seduta.

3. Sulla questione pregiudiziale o sospensiva decide il Presidente o, in caso di opposizione, il Consiglio con votazione per alzata di mano, senza discussione.

4. Se la discussione è iniziata, la questione sospensiva può essere proposta solo con richiesta scritta di almeno cinque consiglieri.

5. Nel caso di cui al precedente comma, la discussione può continuare soltanto se la richiesta, dopo che abbiano parlato non più di un consigliere a favore ed uno contro, sia stata respinta per alzata di mano.

Art. 84
Apertura della discussione

1. La discussione su ciascun argomento è aperta dal Presidente con la enunciazione dell'oggetto della proposta.

2. La relazione illustrativa di ciascun argomento da trattare è svolta dal Sindaco o dall'assessore competente o dal Consigliere relatore o proponente.

3. Per esigenze di ordine tecnico o giuridico la relazione può essere svolta dal Segretario o da altro funzionario del Comune o da un consulente esterno.

4. La relazione con illustrazione della proposta deve essere contenuta in ragionevoli limiti di tempo e comunque non oltre 15 minuti, salvi casi di particolare rilevanza.

5. I soggetti di cui al comma 2 possono anche limitarsi a fare riferimento alla relazione scritta.

Art. 85
Intervento dei consiglieri

1. Terminato lo svolgimento della relazione di cui all'articolo precedente, il Presidente dà la parola ai consiglieri che ne abbiano fatto richiesta, secondo l'ordine di iscrizione. I consiglieri non presenti in aula al momento del proprio turno decadono dal diritto alla parola. E' tuttavia consentito lo scambio di turno fra i consiglieri.

2. Il Presidente o almeno 10 consiglieri possono proporre al Consiglio la chiusura dell'iscrizione al dibattito. Su tal proposta possono prendere la parola un consigliere a favore e uno contro; dopodiché il Consiglio decide per alzata di mano.

3. I consiglieri intervengono solo dopo aver ottenuto la parola dal Presidente; ma, nella stessa seduta, non possono prenderla più di una volta sullo stesso argomento o su singole parti di una proposta. Il tempo massimo a disposizione per l'intervento è di 10 minuti.

4. E' consentito un ulteriore intervento, non superiore ai 5 minuti, per fatto personale, per mozione d'ordine, per replicare ad eventuali chiarimenti forniti dal relatore o dalla Giunta e per dichiarazione di voto.

5. Gli interventi devono riguardare unicamente le proposte e gli argomenti in discussione. In caso contrario il Presidente richiama all'ordine il consigliere e,

qualora questi persista, gli toglie la parola.

6. Nella ipotesi di cui al comma precedente il consigliere può appellarsi al Consiglio, che decide con immediata votazione per alzata di mano.

7. Non è permesso ad alcuno di interrompere chi parla, né intervenire mentre altri hanno la parola, tranne al Presidente per richiamo al regolamento.

8. Gli oratori parlano dal proprio banco, in piedi, e rivolti al Presidente.

Art. 86
Fatto personale

1. Il "fatto personale" sussiste quando un consigliere sia censurato per la propria condotta e gli siano attribuite opinioni diverse da quelle espresse.

2. In tal caso il consigliere che chiede la parola deve precisare in che consiste il fatto personale, ed ha il diritto di replicare per un tempo non superiore a cinque minuti.

3. Non è ammesso, con il pretesto del fatto personale, ritornare su una discussione chiusa, fare apprezzamenti sui voti del Consiglio o comunque discuterli.

4. Il consigliere, che nel corso di una discussione sia accusato di fatti lesivi della sua persona, può chiedere la costituzione di un Comitato di consiglieri che giudichi la fondatezza dell'accusa.

5. Il Presidente, sentita la Commissione dei capi gruppo, propone al Consiglio la costituzione di un Comitato, al quale viene assegnato un termine per riferire.

Art. 87
Mozione d'ordine

1. Ogni Consigliere può presentare una "mozione d'ordine" consistente in un richiamo all'osservanza di una norma di legge, dello Statuto comunale, del presente Regolamento, relativa alla procedura delle discussioni e delle votazioni. Tale richiesta ha precedenza su ogni altra.

2. In caso di opposizione del proponente, sulla mozione d'ordine sono ammessi a parlare, per non oltre 5 minuti, un consigliere a favore ed uno contro; il Consiglio decide per alzata di mano.

Art. 88
Argomenti discussi in Commissione consiliare

1. All'inizio delle sedute è distribuito ai capi gruppo l'elenco degli argomenti già discussi nelle competenti Commissioni consiliari e sui quali non si è manifestato dissenso.

2. Tali argomenti, se già iscritti all'ordine del giorno, sono posti in votazione senza discussione.

3. Qualora un consigliere chieda di prendere la parola su alcuni di essi, il Presidente deve concederla - nel qual caso l'intervento non può superare i 5 minuti - oppure decidere di aprire la discussione o di rinviare la trattazione dell'argomento ad altra seduta.

Art. 89
Presentazione di ordini del giorno e di emendamenti nel corso della discussione

1. Durante la discussione ciascun consigliere può presentare per iscritto al Presidente non più di un ordine del giorno sul medesimo oggetto; ha però facoltà di sostituirlo con altro ordine del giorno.

2. Ogni consigliere può, inoltre, presentare al Presidente, prima della chiusura della discussione, uno o più emendamenti alle proposte di deliberazione o agli ordini del giorno.

Art. 90
Discussione e votazione di emendamenti e di ordini del giorno

1. Gli emendamenti sono illustrati e discussi secondo l'ordine di presentazione.

2. La votazione degli emendamenti deve precedere quella del testo della proposta originale. Saranno votati prima gli emendamenti soppressivi e poi quelli modificativi e da ultimo gli emendamenti aggiuntivi.

3. Gli emendamenti di un emendamento sono votati prima di quello principale.

4. Gli ordini del giorno sono illustrati secondo l'ordine di presentazione dopo la discussione della proposta nel suo complesso.

5. Ove siano presentati più ordini del giorno sullo stesso argomento, il Presidente ne fissa l'ordine di votazione dando la precedenza a quelli di contenuto più ampio.

6. Gli interventi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno non devono superare i 5 minuti.

7. L'approvazione di un emendamento o di un ordine del giorno comporta la decadenza degli altri emendamenti o ordini del giorno il cui contenuto sia dal primo superato o con esso in contrasto.

8. L'approvazione di un emendamento che implichi un aumento di spesa o una diminuzione di entrata comporta il rinvio della votazione della proposta ad altra seduta per acquisire agli atti l'attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile di ragioneria ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 55, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n° 142.

Art. 91
Pareri

1. Il Segretario generale, responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni, cura che i pareri, prescritti da qualsiasi norma avente forza di legge, siano inseriti alle proposte di deliberazione cui si riferiscono.

2. Qualora i pareri di cui al comma precedente non siano espressi nel termine di sessanta giorni dalla richiesta o nel termine minore stabilito dalla legge o in quello prorogato per un tempo pari a quello del termine originario, il Segretario allegherà alla proposta di deliberazione la documentazione probante l'infruttuosa decorrenza del termine originario o prorogato.

3. In tal caso il Consiglio assume la deliberazione dando atto di prescindere dal parere ai sensi dell'art. 50, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n° 142.

Art. 92
Conclusione della discussione

1. Quando tutti i consiglieri iscritti hanno parlato e sono intervenute le repliche del Presidente e/o del relatore, il Presidente stesso dichiara chiusa la discussione e ne riassume l'andamento e le proposte emerse.

2. Successivamente nessun consigliere può ottenere la parola, se non per svolgere i propri emendamenti ed i propri ordini del giorno ai sensi del precedente art. 89 e 90.

3. Il Presidente, gli assessori competenti ed i relatori intervengono per dichiarare se mantengono le proprie conclusioni, se accettano o respingono gli emendamenti e gli ordini del giorno presentati o per dare semplici spiegazioni.

Sezione 6ª - Votazione

Art. 93
Dichiarazione di voto

1. Chiusa la discussione non è consentito alcun altro intervento nel merito della proposta.

2. Può prendere la parola per dichiarazione di voto un solo consigliere per gruppo. In tale intervento il consigliere illustra succintamente la posizione del gruppo.

3. E' consentito agli altri consiglieri di prendere la parola per dissociarsi dalla posizione del gruppo di appartenenza e per motivare il proprio voto e richiedere che sia fatto constatare a verbale del voto espresso e dei motivi che lo accompagnano.

4. Le dichiarazioni di voto non possono superare i 5 minuti.

Art. 94
Sistemi di votazione

1. La votazione può essere palese o segreta.

2. Le votazioni palesi e segrete si svolgono secondo le disposizioni degli articoli seguenti; è tuttavia consentita l'adozione di sistemi elettronici.

Art. 95
Votazione palese

1. La votazione è palese quando si svolge in modo tale che il contenuto del voto di ciascun consigliere possa essere conosciuto immediatamente e direttamente da tutti gli altri consiglieri presenti.

2. La votazione palese è la regola e può farsi: per appello nominale ad alta voce, per alzata e seduta, per divisione.

3. Il Presidente preciserà in precedenza con quale forma si riterrà data l'approvazione e con quale si intenderà respinta la proposta; ed ha facoltà di controllare la votazione stessa mediante controprova, invertendo il modo di indicare il voto.

4. Nella votazione per appello nominale il Presidente fa eseguire dal Segretario generale l'appello dei consiglieri; questi rispondono "sì" oppure "no" oppure dichiarano di astenersi.

5. Nella votazione per alzata e seduta i consiglieri che approvano alzano la mano o si levano in piedi; quelli che non approvano non alzano la mano o restano seduti. I consiglieri che si astengono ne fanno espressa dichiarazione.

6. Nella votazione per divisione i consiglieri che approvano si raccolgono in una parte dell'aula e quelli che non approvano dall'altra parte. Gli astenuti formano un gruppo a sé.

7. E' ammessa l'approvazione tacita che si ha quando, messa dal Presidente in votazione la proposta con la clausola che si intende approvata se nessuno fa obiezioni, non vengono sollevate obiezioni da alcuno.

Art. 96
Votazione segreta

1. La votazione è segreta quando si svolge in modo tale che il contenuto del voto di ciascun consigliere non possa essere mai conosciuto da chiunque altro.

2. La votazione segreta ha carattere eccezionale e deve effettuarsi in tutte le deliberazioni concernenti persone, così come precisato nell'art. 75.

3. La votazione segreta può aver luogo con il sistema delle schede segrete o con quello delle palline bianche e nere. Il Presidente ha facoltà di far praticare l'uno o l'altro sistema, ma può rimettersi per la scelta al Consiglio.

4. Nel sistema di votazione per schede segrete:

   a) se si tratta di approvare o di respingere una proposta, il voto sarà dato scrivendo "sì" o "no" sulla scheda;

   b) se si tratta di nominare persone, il voto sarà dato scrivendo sulla scheda il nome di coloro in favore dei quali si intende votare. E' consentito distribuire ai consiglieri schede precedentemente preparate con i nomi dei vari candidati;

   c) chi non intende votare dichiara di astenersi. Chi non intende astenersi, ma non vuole votare, vota scheda bianca; lo spoglio è fatto dagli scrutatori con l'assistenza del Segretario generale.

5. Nel sistema di votazione con palline:

   a) le palline bianche, di regola, significano "approvazione"; quelle nere "disapprovazione";

   b) per la scelta di persone si eseguirà la votazione per ciascun nominativo;

   c) chi non intende votare dichiara di astenersi.

6. Nella votazione a schede segrete:

   a) le schede annullate o contestate sono vidimate dal Presidente, da uno scrutatore e dal Segretario generale e sono conservate in archivio; le altre vengono distrutte;

   b) le schede bianche, quelle nulle e quelle non leggibili concorrono alla formazione del numero dei votanti.

Art. 97
Votazione per singole parti

1. Il Presidente può disporre, di sua iniziativa o a richiesta anche di un solo consigliere, che si proceda a votazione per divisione delle singole parti di un ordine del giorno, di un emendamento o di una proposta di deliberazione.

2. In ogni caso, su ogni ordine del giorno, emendamento o proposta di deliberazione il Consiglio deve esprimersi con votazione finale.

Art. 98
Astensione facoltativa e obbligatoria dei consiglieri dalla votazione

1. I Consiglieri hanno facoltà di astenersi dal votare e la esercitano facendone espressa dichiarazione. Sono considerati astenuti i consiglieri presenti che, invitati a votare, non partecipano alla votazione, né dichiarano di astenersi.

2. I consiglieri astenuti di cui al comma precedente concorrono alla formazione del numero legale (quorum strutturale) dei presenti per la validità della seduta; ma non si computano nel numero dei votanti.

3. I consiglieri debbono ai sensi dell'art. 16 - comma 7 - dello Statuto astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti e contabilità loro proprie, verso il Comune e verso le aziende comunali dal medesimo amministrate o soggette alla sua vigilanza, come pure quando si tratta di interessi propri e di interessi, liti e contabilità dei foro parenti o affini fino al quarto grado civile o di conferire impieghi ai medesimi.

4. I consiglieri astenuti a norma del precedente comma si allontanano dall'aula avvertendone il Segretario generale per la registrazione a verbale.

5. I consiglieri allontanatisi non vengono computati tra i presenti al fine della verifica del numero legale.

6. L'obbligo dell'astensione non ricorre necessariamente nei casi di provvedimenti normativi o di carattere generale.

Art. 99
Approvazione delle proposte

1. La proposta si intende approvata se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, salvo le eccezioni di legge e del presente Regolamento.

2. La "maggioranza assoluta" corrisponde alle metà più uno dei votanti. Quando il numero dei votanti è dispari, per "maggioranza assoluta" si intende il numero che, moltiplicato per 2, supera di uno il numero dei votanti stessi.

3. Il numero dei votanti si determina sottraendo dal nu

mero dei consiglieri presenti il numero degli astenuti.

4. Nelle votazioni segrete le schede bianche, le non leggibili e le nulle si computano nel numero dei votanti per determinare la maggioranza.

5. Per le nomine e le designazioni di cui all'art. 32, lettera n), della legge 8 giugno 1990, n° 142, e per ogni altro caso di nomina, si applica il principio della "maggioranza relativa", secondo il quale è sufficiente a formare la dichiarazione collegiale la semplice prevalenza di voti.

6. Quando in due votazioni libere per le nomine e le designazioni di cui al precedente comma non si sia potuto raggiungere la maggioranza, si procede alla votazione di "ballottaggio" consistente nella concentrazione di voti sui due candidati che nella seconda votazione libera hanno riportato il maggior numero di voti. Risulta nominato o designato il candidato che ha riportato la maggioranza relativa. In caso di parità di voti nel ballottaggio si intende eletto il più anziano di età.

Art. 100
Votazione infruttuosa per parità di voti

1. Si considera infruttuosa la votazione con esito di parità di voti favorevoli e contrari.

2. In tal caso, dopo eventuali chiarimenti del Presidente e del relatore sull'argomento, si procede alla rinnovazione della votazione seduta stante.

3. Ove la parità dei voti si ripeta anche nella votazione di cui al precedente comma, la proposta verrà reiscritta nell'ordine del giorno di una successiva seduta.

Art. 101
Nomina di rappresentanti di maggioranza e di minoranza

1. Quando si devono nominare rappresentanti della maggioranza e minoranza consiliare, si procede mediante votazioni separate cui partecipano i rispettivi consiglieri. Nel caso di debba procedere alla nomina di rappresentanza della sola maggioranza o minoranza, alla relativa votazione partecipano soltanto i consiglieri di maggiornaza o minoranza. Si applicano le norme di cui all'art. 99 del presente regolamento.

Sezione 7ª - Scrutinio e proclamazione dell'esito della votazione

Art. 102
Scrutinio

1. L'accertamento della somma dei consensi prodottasi mediante la votazione compete al Presidente con l'assistenza degli scrutatori nominati a norma del precedente art. 76.

2. La votazione deve ripetersi se l'accertamento di cui al comma precedente non è fatto con l'assistenza degli scrutatori.

3. La votazione deve, altresì, ripetersi quando gli scrutatori non concordano il numero dei presenti, degli astenuti, dei votanti e dei consensi.

4. Nelle votazioni per schede segrete gli scrutatori procedono allo spoglio secondo il disposto del precedente art. 96, comma 4, lett. c). Essi:

   a) accertano il numero delle schede immesse nell'urna. Tale numero deve corrispondere a quello dei presenti detratti gli astenuti;

   b) accertano il numero delle schede bianche;

   c) dichiarano nulle le schede non leggibili, quelle recanti i segni ritenuti sufficienti per il riconoscimento del votante, quelle contenenti parole o frasi sconvenienti e quelle che non consentono di individuare il voto espresso.

5. Dello spoglio delle schede viene redatto apposito prospetto che, firmato dagli scrutatori, è consegnato subito al Presidente per la proclamazione di cui al seguente articolo.

6. L'assistenza degli scrutatori sarà fatta risultare dal verbale della seduta.

Art. 103
Proclamazione dell'esito della votazione

1. Ultimate le operazioni di scrutinio, il Presidente - in base all'accertamento eseguito dagli scrutatori a norma dell'articolo precedente - ne proclama il risultato con questa formula: "Consiglieri presenti n. ...; astenuti n. ...; votanti n. ..." "il Consiglio approva" o "Il Consiglio respinge" o altra similare.

Sezione 8ª - Disciplina delle sedute.

Art. 104
Attribuzioni del Presidente

1. Chi presiede la seduta ha facoltà:
   a) di sospendere e sciogliere la seduta;

   b) di richiamare all'ordine nominativamente ciascun consigliere nei casi di cui all'art. 105 del presente Regolamento e di proporne l'espulsione dall'aula;

   c) di ordinare, nelle sedute pubbliche, l'espulsione di chiunque sia causa di disordini.

Art. 105
Disciplina dei consiglieri

1. I consiglieri devono osservare nelle sedute un comportamento dignitoso e corretto nel rispetto delle altrui opinioni e libertà.

2. Se un consigliere pronuncia parole sconvenienti oppure turba con il suo contegno la libertà delle discussioni o l'ordine delle sedute, il Presidente lo richiama pronunciandone il nome.

3. Il consigliere che sia richiamato all'ordine, ove intenda dare spiegazioni del suo atto o delle sue parole, ha diritto ad avere la parola alla fine dell'argomento in discussione e prima della votazione.

4. Dopo un secondo richiamo all'ordine avvenuto nella stessa seduta, ovvero indipendentemente da un precedente richiamo, il Presidente infligge una nota di biasimo, da riportarsi a verbale.

5. Il consigliere, colpito dal provvedimento di cui al precedente comma, può appellarsi al Consiglio, il quale deciderà per alzata di mano sulle spiegazioni fornite. Ove le spiegazioni siano accolte dal Consiglio non sarà fatta menzione a verbale della nota di biasimo.

6. Se il consigliere, cui sia stata inflitta la nota di biasimo, persiste ulteriormente nel suo atteggiamento oppure ricorre ad ingiurie contro il Presidente, gli assessori o altri consiglieri, od offende il prestigio delle pubbliche istituzioni, il Presidente può sospendere la seduta per 15 minuti, per poi riprendere i lavori.

7. Quando la sospensione della seduta pregiudichi l'adozione di provvedimenti entro termini perentori di imminente scadenza, il Presidente propone l'espulsione del consigliere dall'aula per il resto della seduta. Il Consiglio, sentite le giustificazioni del consigliere, decide per alzata di mano.

Art. 106
Tumulto in aula

1. Qualora sorga tumulto in aula e riescano vani i richiami dei Presidente, questi si alza; allora è sospesa ogni discussione. Se il tumulto continua, il Presidente sospende la seduta. La seduta sospesa riprende quando il Presidente ritorna al suo seggio.

2. Se alla ripresa della seduta il tumulto continua, il Presidente può sospenderla nuovamente per un tempo determinato oppure, secondo l'opportunità, scioglierla. In quest'ultimo caso il Consiglio sarà convocato a domicilio nelle forme previste dall'art. 61, comma 5, del presente Regolamento per i casi d'urgenza.

Art. 107
Disciplina del pubblico

1. Nessuna persona estranea al Consiglio può, sotto alcun pretesto, introdursi nella sala ove siedono il Presidente ed i consiglieri.

2. Durante la seduta le persone presenti nello spazio riservato al pubblico devono stare a capo scoperto ed in silenzio, astenendosi da ogni segno di approvazione o di disapprovazione.

3. Ove persone del pubblico turbino l'ordine, il Presidente, dopo opportuni richiami, ordina agli agenti della Polizia municipale o alle altre forze dell'ordine di espellere gli autori del disordine. Ove questi non siano individuabili o il pubblico non si attenga ai richiami, il Presidente può sospendere la seduta, ammenoché il Consiglio non deliberi per alzata di mano che la seduta stessa prosegua senza la presenza del pubblico, che sarà fatto uscire per mezzo degli agenti della polizia municipale o delle altre forze dell'ordine.

4. In caso di oltraggio al Presidente, al Sindaco, agli assessori, ai consiglieri ed agli agenti della polizia municipale e ai tutori dell'ordine, i colpevoli saranno denunciati all'autorità giudiziaria.

Art. 108
Servizio di polizia durante la seduta

1. Il Presidente, durante le sedute, si avvale degli agenti municipali per il servizio di polizia nell'aula consiliare.

2. La forza pubblica può entrare nell'aula in caso di tumulto.

Sezione 9ª - Partecipazione degli assessori.

Art. 109
Convocazione degli assessori

1. Le disposizioni del presente Regolamento relativa ai consiglieri sono estese agli assessori in quanto applicabili.

2. L'avviso di convocazione dei consiglieri è spedito anche agli assessori.

3. Questi, che in aula prendono posto al tavolo della Presidenza, sono tenuti ad osservare le disposizioni di legge, dello Statuto e del presente Regolamento.

4. Gli assessori non concorrono in alcun caso alla formazione del numero legale e non hanno voto deliberativo.

Sezione 10ª - Partecipazione del Segretario, dei dirigenti e dei revisori dei conti.

Art. 110
Partecipazione del Segretario

1. Il Segretario Generale del Comune, ai sensi dell'art. 52, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n° 142, partecipa alle riunioni del Consiglio.

2. In caso di vacanza, assenza o impedimento lo sostituisce il vice Segretario secondo l'art. 61 dello Statuto.

3. Il Segretario prende la parola soltanto dopo averne fatta richiesta dal Presidente; comunque non ha diritto di voto.

Art. 111
Esercizio delle funzioni di segretario

1. Il Consiglio può scegliere uno dei suoi membri a fare le funzioni di segretario, unicamente, però, allo scopo di deliberare sopra un determinato oggetto, con l'obbligo di farne espressa menzione nel verbale, qualora il Segretario generale debba assentarsi per i motivi di cui al successivo comma 3.

2. In tal caso il Segretario generale deve ritirarsi dalla adunanza durante la discussione e la deliberazione.

3. L'allontanamento del Segretario generale è obbligatoria, quando egli si trovi nelle condizioni di cui al comma 3 dell'art. 98 del presente Regolamento.

Art. 112
Compiti del Segretario

1. Il Segretario provvede alla redazione dei processi verbali delle sedute, fa l'appello nominale dei consiglieri, assiste allo spoglio delle schede nelle votazioni segrete, concorre al regolare andamento dei lavori.

2. A richiesta del Presidente esprime il parere di legittimità sugli emendamenti alle proposte di deliberazioni; ove per il parere sia necessaria la consultazione di leggi e della giurisprudenza, deve informarne il Presidente, che proporrà il rinvio dell'argomento ad altra seduta.

Art. 113
Partecipazione dei funzionari

1. I funzionari debbono partecipare alle sedute di Consiglio quando sono in discussione argomenti che riguardino servizi di loro competenza.

2. I funzionari hanno diritto di intervento per esprimere il parere tecnico sugli emendamenti proposti in aula.

3. I funzionari prendono la parola su richiesta del Presidente; in ogni caso non hanno diritto di voto.

4. Il Consiglio comunale non può adottare deliberazioni comportanti impegni di spesa senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario.

Art. 114
Partecipazione dei revisori dei conti

1. I membri del collegio dei revisori dei conti possono, su richiesta del Presidente, presenziare alle sedute consiliari, prendendo il posto loro riservato. La presenza del collegio dei revisori dei conti può essere chiesta anche da un gruppo consiliare.

2. I revisori prendono la parola:

   a) durante la discussione di proposte di provvedimenti che ii Consiglio deve adottare nella sua funzione di controllo e di indirizzo;

   b) per riferire al Consiglio sui risultati della vigilanza, da loro esercitata, sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione deii'ente;

   c) per illustrare la relazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo;

d) per svolgere necessarie considerazioni intorno ai rilievi e proposte, espressi nella relazione di cui alla precedente lett. c), tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

Sezione 11ª - Verbalizzazione

Art. 115
Redazione del processo verbale delle sedute

1. Di ogni seduta il Segretario redige il processo verbale, con il quale si documentano la seduta stessa e le decisioni adottate dal Consiglio comunale.

2. Dei verbali è tenuto un solo registro, dal quale vengono estratte le deliberazioni.

3. Alle deliberazioni è dato un numero progressivo che si rinnova annualmente.

Art. 116
Contenuto del verbale

1. Il processo verbale è l'attestazione dei fatti avvenuti e delle dichiarazioni rese dai consiglieri alla presenza del Segretario verbalizzante; con esso si dà atto del senso in cui si è manifestata la volontà del Consiglio con la maggioranza prescritta e si determina l'esistenza giuridica delle deliberazioni.

2. li processo verbale deve:

   a) indicare il giorno e l'ora di inizio della seduta, i nomi dei consiglieri presenti all'appello di apertura e l'annotazione dei consiglieri giunti posteriormente e di quelli che si sono allontanati;

   b) riportare il resoconto dell'andamento della seduta consiliare;

   c) indicare il numero dei voti favorevoli e contrari ad ogni proposta, precisando, il nome degli astenuti e di coloro che si sono allontanati ai sensi del precedente art. 98;

   d) far constatare se le deliberazioni siano avvenute in seduta pubblica o segreta e la forma di votazione seguita.

3. Le discussioni che hanno luogo in seduta pubblica debbono essere registrate. Le registrazioni magnetiche possono essere ascoltate, nei giorni successivi alla seduta consiliare, in segreteria dagli oratori e dal Presidente.

4. I consiglieri, che nel corso della seduta abbiano presentato al Segretario il testo scritto delle dichiarazioni e degli interventi svolti, possono chiedere che il testo stesso sia riportato integralmente nel verbale.

5. Nel verbale delle sedute segrete si deve tutelare l'esigenza della riservatezza.

6. Il Segretario non deve riportare nel verbale espressioni ingiuriose o calunniose, o comunque offensive.

Art. 117
Firma dei verbali

1. I verbali delle sedute del Consiglio dopo la compilazione sono sottoscritti, previa lettura, dal Presidente e dal Segretario.

Art. 118
Approvazione e rettifiche dei verbali

1. Il verbale viene depositato nella Segreteria comunale a disposizione dei consiglieri che possono prenderne visione.

2. Il verbale è letto nella seduta successiva, salvo impedimenti per la brevità del tempo tra una seduta e l'altra. Il Presidente, tuttavia, può proporre di darlo per letto, se nessun consigliere chiede su di esso la parola per chiarire o puntualizzare il proprio intervento, senza però ritornare sul merito dell'argomento trattato.

3. Le proposte di rettifica sono poste in votazione dopo che il proponente le abbia illustrate; se sono approvate, il Segretario le annota a margine del verbale cui le rettifiche si riferiscono.

4. L'approvazione del verbale, con votazione palese per alzata di mano, non costituisce atto deliberativo del Consiglio.

CAPO III
DELIBERAZIONI CONSILIARI ORDINARIE

Sezione 1ª - Disposizioni generali.

Art. 119
Incarichi a Consiglieri

1. Il Consiglio può incaricare uno o più dei suoi membri di riferire sopra oggetti che esigono indagini ed esami speciali, riservandosi di decidere poi sulla base delle relazioni successivamente fatte all'intero collegio.

Art. 120
Ratifica delle deliberazioni d'urgenza

1. Il Consiglio ratifica le deliberazioni, attinenti alle variazioni di bilancio, adottate dalla Giunta comunale ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n° 142, previo accertamento:

   a) dell'esistenza dell'urgenza, determinata da cause nuove e posteriori all'ultima adunanza consiliare e tale da non consentire la tempestiva convocazione del Consiglio;

   b) che oggetto della deliberazione da ratificare è una variazione di bilancio;

   c) che la deliberazione è stata sottoposta a ratifica entro il perentorio termine di sessanta giorni da quello di adozione.

2. Il Consiglio, ove neghi la ratifica o modifichi la deliberazione della Giunta, adotta i necessari provvedimenti nei riguardi dei rapporti giuridici eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata o modificata.

Art. 121
Adozione delle deliberazioni

1. Il Consiglio adotta le deliberazioni secondo il testo delle proposte votale, degli eventuali emendamenti approvati ed in base alla documentazione depositata ai sensi dell'art. 67 del presente Regolamento.

2. La deliberazione deve constare dei seguenti elementi essenziali:

   a) della intestazione, da cui risultino le persone che hanno partecipato alla seduta ed all'approvazione della proposta;

   b) del preambolo, contenente il richiamo alle istanze, alle proposte, agli atti istruttori del procedimento, ai pareri espressi dai responsabili dei servizi o del Segretario generale, nonché, quando del caso, alla attestazione della copertura finanziaria da parte del responsabile del relativo servizio, ed inoltre agli articoli di legge, di statuto e di regolamento su cui l'atto si fonda;

   c) della motivazione, consistente nella enunciazione dei motivi dell'atto ed avente il fine di esteriorizzare gli elementi di per sé meramente interni che determinano in concreto la volontà del Consiglio. La motivazione è obbligatoria ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 ; tuttavia, non è richiesta per le deliberazioni a carattere normativo (statuto e regolamenti) e per quelli a contenuto generale (programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari e programmi di opere pubbliche, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, piani territoriali e urbanistici e programmi di attuazione, ecc.);

   d) del dispositivo, che concreta la manifestazione di volontà e costituisce la parte precettiva dell'atto. Esso può articolarsi in più punti e più o meno ampiamente a seconda del contenuto e carattere del provvedimento.

3. Al conferimento della idoneità a produrre l'effetto giuridico della deliberazione possono concorrere elementi accidentali nelle forme tipiche:

   a) del termine per determinare il momento dal quale il provvedimento deve cominciare a produrre i suoi effetti (termine iniziale) o deve cessare la sua efficacia (termine finale);

   b) della condizione, dal cui avverarsi si fa dipendere la efficacia (condizione sospensiva) o la cessazione della medesima (condizione risolutiva);

   c) del modo, consistente in un obbligo a carico del destinatario del provvedimento, il cui inadempimento legittima l'amministrazione comunale ad un'azione per l'esecuzione dell'obbligo stesso o alla revoca dell'atto.

Art. 122
Pubblicazione delle deliberazioni

1. Tutte le deliberazioni consiliari sono pubblicate a cura del Capo Reparto AA.GG. mediante affissione all'albo pretorio, ai sensi dell'art. 47 della legge 142/1990, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.

2. Il Capo reparto AA.GG., o suo delegato, certifica in calce ad ogni deliberazione l'avvenuta pubblicazione, indicando se sono stati presentati reclami od opposizioni.

Art. 123
Controllo, eseguibilità ed esecuzione delle deliberazioni

1. Le deliberazioni consiliari sono soggette al controllo preventivo di legittimità ai sensi dell'art. 45, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n° 142, tranne quelle prive di contenuto dispositivo.

2. Si applicano le norme di cui agli artt. 46 e 47 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e artt. 22 e seguenti della legge regionale 5 agosto 1992, n. 12.

3. Nel caso di urgenza le deliberazioni consiliari possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il

voto espresso dalla maggioranza dei consiglieri assegnati. In tal caso le deliberazioni vengono immediatamente affisse all'albo pretorio e trasmesse all'organo regionale di controllo entro cinque giorni dalla loro adozione, a pena di decadenza, sotto la responsabilità del Segretario generale.

6. Il Segretario generale provvede ai sensi dell'art. 52, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n° 142, agli atti esecutivi delle deliberazioni consiliari nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco.

Art. 124
Controllo ed esecutività delle deliberazioni del bilancio e del conto consuntivo

1. Il termine per l'esame delle deliberazioni di approvazione del bilancio e del conto consuntivo, da parte del Comitato Regionale di Controllo, è di quaranta giorni. Il decorso del termine determina l'esecutività di tali deliberazioni ai sensi del comma 1 del precedente articolo.

2. Se il Comitato di controllo indica le modificazioni da apportare alle risultanze del conto consuntivo con l'invito ad adottarle, il Consiglio può provvedervi entro il termine di 30 giorni.

Art. 125
Invalidità e nullità delle deliberazioni

1. Le deliberazioni che manchino del soggetto, oggetto, volontà, contenuto e forma e quelle comportanti spese che non siano corredate dall'attestazione della copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario, sono nulle.

2. Le deliberazioni viziate di incompetenza, violazione di legge od eccesso di potere sono invalide.

Art. 126
Annullamento, revoca e modifica di deliberazioni

1. Il Consiglio, nell'esercizio del potere di autotutela, delibera di annullare le proprie deliberazioni illegittime, eliminandone gli effetti dal momento in cui vennero emanate.

2. Il Consiglio, nell'esercizio del predetto potere, delibera di revocare le proprie deliberazioni, che riconosce inopportune e non convenienti in base ad una successiva valutazione delle ragioni o dei fatti che ne determinarono l'emanazione, eliminandone gli effetti dai momento in cui pronuncia la revoca.

3. L'annullamento e la revoca, di cui ai precedenti commi, sono subordinati all'esistenza di un interesse pubblico alla eliminazione delle deliberazioni. Tale interesse deve essere concreto ed attuale.

4. Il Consiglio, inoltre, può modificare le proprie deliberazioni.

5. Le deliberazioni di annullamento, revoca o modifica di precedenti deliberazioni devono contenere espressa menzione dell'annullamento, revoca o modifica introdotti.

6. Non sono suscettibili di revoca le deliberazioni:

a) che hanno carattere di atti strumentali del procedimento, (deliberazioni con le quali si esprimono pareri, si designano nominativi per determinati incarichi, ecc.):

b) che creano, a favore di determinati soggetti, diritti perfetti, salvo che non esista la possibilità giuridica della conversione di tali diritti in un risarcimento;

c) che esauriscono istantaneamente i loro effetti al momento della emanazione;

d) che negano la ratifica di una deliberazione adottata d'urgenza dalla Giunta comunale.

Sezione 2ª - Particolari deliberazioni consiliari.

Art. 127
Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Comunale. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale e alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 128
Sostituzione dei singoli assessori cessati dalla carica

1. Alla sostituzione dei singoli assessori dimissionari, revocati, decaduti o cessati dall'ufficio per qualsiasi altra causa, provvede il Sindaco dandone motivata comunicazione al Consiglio Comunale entro 20 giorni.

Art. 129
Adozione, modificazione e abrogazione dello Statuto

1. Le modificazioni e l'abrogazione dello statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con la procedura stabilita dall'art. 4, commi terzo e quarto, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. Le proposte di cui al precedente comma, almeno quindici giorni prima dell'adunanza del Consiglio comunale, sono inviate in copia ai Consiglieri comunali e depositate presso la segreteria comunale, dando pubblici avvisi di tale deposito nelle forme previste dal regolamento.

3. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello statuto deve essere presentata al Consiglio comunale congiuntamente a quella di deliberazione del nuovo statuto.

4. L'adozione delle due deliberazioni di cui al precedente comma è contestuale: l'abrogazione totale dello statuto assume efficacia con l'approvazione del nuovo testo dello stesso.

5. Nessuna deliberazione di revisione od abrogazione dello statuto può essere adottata se non siano trascorsi almeno sei mesi dall'entrata in vigore dello statuto o dell'ultima modifica.

6. La proposta di revisione od abrogazione respinta dal Consiglio comunale, non può essere rinnovata fintanto che dura in carica il Consiglio che l'ha respinta.

CAPO IV
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 130
Elezione del Collegio dei revisori dei conti

1. Il Consiglio elegge il collegio dei revisori dei conti, composto di tre membri scelti fuori dell'ambito dei suoi componenti;

   a) uno tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali del conti;

   b) uno tra gli iscritti all'albo dei dottori commercialisti;

   c) uno tra gli iscritti all'albo dei ragionieri.

2. L'elezione di cui al precedente comma ha luogo con voto limitato a due componenti, espresso per appello nominale.
3. Le proposte di elezione a revisore dei conti non possono essere discusse e deliberate, ove non siano corredate degli specifici titoli e requisiti professionali.

4. Il Sindaco comunica al Ministero dell'Interno e al C.N.E.L., entro sessanta gironi dalla nomina, i dati relativi ai revisori per evitare l'eccessivo cumulo di incarichi.

Art. 131
Presidenza del Collegio dei revisori

1. La presidenza del Collegio dei revisori spetta al revisore scelto nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

Art. 132
Cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza

1. Viene interamente recepito l'art. 102 del D.Lgs. 25.2.1995 n. 77.

2. La cancellazione o la sospensione dal ruolo dei revisori ufficiali dei conti o dall'albo professionale è causa di decadenza dall'ufficio di revisore dei conti.

3. Il Consiglio dà atto alla decadenza di cui al precedente comma in base alla comunicazione della cancellazione o della sospensione, pervenuta dal competente organo del ruolo o dell'albo, e con votazione palese a maggioranza assoluta dei votanti.

Art. 133
Sostituzione dei revisori

1. In caso di morte, di dimissione, di decadenza o di revoca di un revisore appartenente al ruolo dei revisori ufficiali dei conti o agli albi professionali a norma dell'art. 130, comma 1, del presente regolamento, il Consiglio provvede alla sua sostituzione mediante elezione secondo le norme dei precedenti articoli del presente Capo IV.

2. I nuovi revisori scadono insieme con quelli in carica.

3. Il Sindaco comunica al Ministero dell'interno e al C.N.E.L., entro sessanta giorni dalla sostituzione, i dati relativi ai sostituti, ai sensi dell'art. 6 quinquies del D.L. 12 gennaio 1991, n. 6, convertito nella legge 15 marzo 1991, n. 80.

Art. 134
Rielezione dei revisori

1. I revisori dei conti durano in carica tre anni decorrenti dal primo giorno del mese successivo a quello in cui la deliberazione di elezione è divenuta esecutiva.

2. Con deliberazione adottata non più di sei mesi e non meno di tre mesi prima della scadenza del triennio, può essere disposta la rielezione, per una volta, dei revisori per il triennio successivo.

3. Alla rielezione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del precedente art. 130.

4. Ove la rielezione, di cui al comma precedente, non abbia luogo nel termine perentorio ivi stabilito, il Consiglio deve eleggere il nuovo Collegio dei revisori entro l'ultimo trimestre del triennio di durata del Collegio dei revisori in carica.

5. Qualora nell'ultimo trimestre del triennio in corso siano convocati i comizi elettorali, all'elezione del nuovo collegio o alla rielezione di quello in carica provvederà il nuovo Consiglio comunale.

6. I revisori restano in carica fino alla nomina ed insediamento dei successori.

CAPO V
CONTROLLI

Sezione 1ª - Controllo sul Consiglio e sui suoi ***componenti.***

Art. 135
Scioglimento del Consiglio

1. Il Consiglio disciolto con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990 n. 142, decade da ogni suo potere dal momento della notifica del decreto stesso.

2. I consiglieri componenti il Consiglio disciolto, qualora ritengano leso il proprio diritto a mantenere l'ufficio, possono ricorrere se lo scioglimento è dovuto a motivi di ordine amministrativo.

3. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.

4. I consiglieri appartenenti al Consiglio sospeso con provvedimento prefettizio ai sensi dell'art. 39, comma 7, della, legge 8 giugno 1990, n. 142, possono ricorrere contro il predetto provvedimento.

Art. 136
Sospensione e decadenza dei consiglieri

1. Si applicano le cause di sospensione e decadenza previste dalla legge 18.1.1992, n. 16 e successive modificazioni.

2. Il Consiglio comunale, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggiorn numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione.

3. Al consigliere sospeso o decaduto dall'ufficio è precluso di sostare nella parte dell'aula consiliare destinata ai consiglieri e di esercitare i diritti di cui al Titolo III, Capo I, del presente Regolamento.

4. A cura della Commissione dei Capi Gruppo le deliberazioni adottate dal Consiglio con il voto del consigliere dopo che nei suoi confronti sia stata pronunciata la sospensione o si sia verificata la decadenza, sono sottoposte alla "prova di resistenza" e saranno ripetute qualora il voto del consigliere sospeso o decaduto sia stato determinante.

Art. 137
Rimozione dei consiglieri

1. Il Consiglio, nella stessa seduta in cui prende notizia del provvedimento del Presidente della Repubblica con il quale un consigliere è rimosso dalla carica, provvede alla sostituzione con il candidato che ne ha diritto.

2. Ai consiglieri rimossi perché sottoposti a misura di prevenzione o di sicurezza o perché imputati dei reati di cui al comma 1, lett. a), del precedente articolo, si applicano le preclusioni di cui al comma 3 dello stesso articolo.

Sezione 2ª - Controllo sugli atti del Consiglio.

Art. 138
Controllo sulle deliberazioni ordinarie

1. Le deliberazioni consiliari sono soggette al controllo dell'organo regionale, al quale vengono inviate nei modi e termini stabiliti dalla legge regionale.

2. Il Segretario generale dispone la pubblicazione delle

deliberazioni all'albo pretorio e il tempestivo invio all'organo regionale di controllo.

3. Le deliberazioni consiliari sono soggette al controllo preventivo di legittimità ai sensi dell'art. 45, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n° 142, tranne quelle prive di contenuto dispositivo.

4. Le deliberazioni soggette al controllo dell'organo regionale diventano esecutive nei modi e termini di cui commi 1, 5, 8 dell'art. 46 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art. 139
Controllo sulle deliberazioni urgenti

1. Il Consiglio, con il voto espresso dalla maggioranza dei consiglieri assegnati, può dichiarare, nel caso di urgenza, immediatamente eseguibili le proprie deliberazioni.

2. Il Segretario generale dispone la pubblicazione all'albo pretorio e l'invio delle deliberazioni di cui al comma precedente all'organo regionale di controllo entro cinque giorni dalla adozione.

Art. 140
Comunicazione di deliberazione al Prefetto

1. Il Prefetto può richiedere che le deliberazioni di cui all'art. 45, comma 2, lett. a), della legge 8 giugno 1990, no 142, siano sottoposte al controllo preventivo di legittimità con le modalità ed i termini previsti da quest'ultima disposizione. Le predette deliberazioni sono, a cura del Segretario generale, spedite al Prefetto contestualmente all'affissione all'albo pretorio ai sensi dell'art. 16, comma 1 bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, modificata con l'art. 15 del D.L. 13 marzo 1991, n. 76.

CAPO VI
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 141
Adozione del regolamento

1. Il Consiglio adotta, e mantiene costantemente adeguato alle esigenze della partecipazione democratica di tutti i cittadini alla attività politico amministrativa dell'ente, l'apposito regolamento per la disciplina degli istituti della partecipazione in conformità alle leggi e allo statuto.

2. Il regolamento di cui al precedente comma comprenderà anche la disciplina del diritto di accesso e di informazione dei cittadini ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 142
Rapporti del Consiglio con il Difensore civico

1. Il Consiglio affida l'ufficio del Difensore civico, istituto a norma dell'art. 48 dello Statuto, con deliberazione da assumersi con voto per schede segrete e con la maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati.

2. Alla deliberazione di elezione del Difensore civico si applicano le disposizioni di cui all'art. 12 bis del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito nella legge 26 aprile 1983, n. 131, e dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni.

3. La relazione annuale, presentata dal Difensore civico ai sensi dell'art. 53 dello Statuto, sarà esaminata e discussa in seduta pubblica, nella quale si adotteranno anche i suggerimenti formulati per evitare i ritardi e le irregolarità eventualmente rilevati.

TITOLO V
ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 143
Criteri di trasparenza e di partecipazione democratica

1. Il Consiglio, nello svolgimento delle sue funzioni di indirizzo e di controllo politico amministrativo e nell'assunzione degli atti fondamentali di cui al comma 2 dell'art. 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142, deve attenersi ai principi della massima trasparenza e della partecipazione democratica.

2. A tal fine il Consiglio accerterà che il Segretario generale, responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni a sensi dell'art. 52, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, abbia curato che:

   a) siano stati osservati i termini e le modalità prescritte dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 ;

   b) che le procedure per addivenire alla stipulazione dei contratti siano state svolte secondo le norme del relativo regolamento, di cui all'art. 59, comma 1°, della legge 142/1990;

   c) che alle procedure sia stata data pubblicità in più

forme oltre a quella prevista per legge;

d) che ai cittadini, interessati dal provvedimento deliberativo proposto al Consiglio, siano stati assicurati l'accesso ai documenti che vi si riferiscono e la possibilità di essere sentiti di persona;

e) che, in ogni caso, nella trattazione della pratica, della quale la deliberazione è l'atto finale o uno degli atti del procedimento, sia stato seguito strettamente l'ordine cronologico della protocollazione;

f) che siano stati adottati i mezzi necessari per lo svolgimento sollecito ed obiettivo dell'azione amministrativa.

Art. 144
Linee di indirizzo e di controllo

1. Il Consiglio, allo scopo di prevenire e reprimere infiltrazioni mafiose nell'esercizio delle attività amministrative che incidono sui diritti e sugli interessi dei singoli amministrati o che hanno contenuto prettamente economico, delibera, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, linee di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, tenendo conto delle indicazioni e suggerimenti di cui alla lettera-circolare n. 8315/1/636, in data 19 gennaio 1991, dell'Alto Commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa.

CAPO II
GESTIONE DEI SERVIZI

Art. 145
Assunzione diretta dei pubblici servizi

1. Il Consiglio, nel disporre l'assunzione e l'impianto di servizi pubblici, si uniforma alle disposizioni del T.U. 15 ottobre 1925, n. 2578, e del relativo regolamento, approvato con il D.P.R. 4 ottobre 1986, n. 902.

2. L'assunzione diretta dei pubblici servizi è deliberata dal Consiglio con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica.

3. La deliberazione, di cui al comma 2, oltre alla forma prescelta per la gestione dei singoli servizi, deve indicare i seguenti elementi di natura tecnica ed economico-finanziaria, opportunamente coordinati e sviluppati in un apposito progetto di massima;

   a) le opere di impianto, il loro costo presunto ed i relativi mezzi di finanziamento;

   b) la previsione dei costi e dei ricavi d'esercizio per almeno un triennio ed il conseguente attendibile risultato economico che deve presentarsi in equilibrio, tenuto conto degli eventuali contributi in conto esercizio previsti dalle leggi;

   c) le linee generali dell'ordinamento tecnico ed amministrativo del servizio.

4. Il Consiglio, quando l'assunzione diretta si riferisce ad uno dei servizi di cui sia consentito facoltativamente il diritto di privativa, deve dichiarare, nella deliberazione di cui al comma 2, se intende avvalersi di tale diritto e indicare i motivi di utilità sociale che inducono ad adottare tale sistema.

Art. 146
Assunzione diretta di un servizio già affidato in appalto od in concessione

1. Nella deliberazione di assunzione diretta di un servizio già affidato in appalto od in concessione il Consiglio deve indicare:

   a) l'eventuale onere annuale a carico del Comune, che non dovrà risultare superiore a quello sostenuto per l'appalto o per i contributi assegnati all'impresa concessionaria;

   b) il personale da assumere, che non deve essere superiore a quello in servizio presso l'impresa appaltatrice o concessionaria.

Art. 147
Riscatto dei servizi affidati in concessione

1. La volontà consiliare di avvalersi della facoltà di riscatto, di cui all'art. 24 del T.U. 15 ottobre 1925, n. 2578, deve risultare da deliberazione del Consiglio comunale adottata con la maggioranza assoluta dei consiglieri in carica, purché tale maggioranza non sia inferiore al terzo dei consiglieri assegnati.

2. Il Consiglio procede all'esame dello stato di consistenza dell'impianto o dell'esercizio ai fini di cui all'art. 10, del D.P.R. 4 ottobre 1986, n. 902, avvalendosi dell'opera dei revisori dei conti.

3. La presenza dei revisori dei conti è richiesta dal Consiglio in tutte le operazioni necessarie per il conseguimento del riscatto.

Art. 148
La gestione di pubblici servizi mediante "istituzione"

1. Le disposizioni degli articoli 149, 150 e 151 si applicano in quanto compatibili alle "istituzioni", di cui al

Art. 153
Consorzi

1. Il Consiglio comunale delibera, con il voto della maggioranza assoluta dei componenti, la costituzione di consorzi per la gestione associata di uno o più servizi.

2. A tale fine con la predetta deliberazione approva una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto dal consorzio.

Art. 154
Ratifica di accordi di programma

1. Il Consiglio comunale, con la deliberazione con cui nomina i suoi rappresentanti in seno alla conferenza di cui all'art. 27, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, attribuisce loro i necessari poteri con indicazione dei margini entro i quali devono contenere la facoltà di negoziazione.

2. Il Consiglio esprime il consenso all'accordo di programma con deliberazione in esecuzione della quale il Sindaco emana l'atto formale di approvazione dell'accordo di programma stesso.

3. Il Consiglio ratifica, entro il termine perentorio di trenta giorni, l'adesione del Sindaco all'accordo di programma qualora l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici.

TITOLO VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 155
Norma transitoria

1. Sino all'entrata in vigore del presente Regolamento continuano ad applicarsi le norme del precedente ordinamento in quanto compatibili con le disposizioni delle leggi 8 giugno 1990, n. 142, 7 agosto 1990, n. 241 e 25.3.1993, n. 81.

Art. 156
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo che la deliberazione relativa è divenuta esecutiva ad ogni effetto e la duplice pubblicazione all'albo pretorio ai sensi dell'art. 8 dello Statuto.

COMUNE DI TAURIANOVA
(Reggio Calabria)

Per copia conforme all'originale in atti.
Taurianova, lì 29 DIC. 1995
Il Segretario Generale

COMUNE DI TAURIANOVA - UFFICIO SEGRETERIA

COPIA

COMUNE DI TAURIANOVA

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
Codice Fiscale 82000670800
Piazza Libertà

Deliberazione n° 3 in data 23/01/2016	Pubblicata il _____ Immediatamente eseguibile: SI[**X**] NO[ ]

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Straordinaria di 1ª convocazione-seduta pubblica

Oggetto:
Approvazione modifiche al Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale

---

L'anno 2016 il giorno ventitre del mese di gennaio alle ore 10.33, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune, si è riunito il Consiglio comunale in **seduta pubblica - sessione Straordinaria di 1ª convocazione,** convocato dal Presidente con avvisi scritti regolarmente notificati ai sigg. consiglieri.

Risultano all'appello nominale, alle ore10.33**:**

			Presenti	Assenti
1	Siclari Fausto	Presidente	X	
2	Scionti Fabio	Sindaco	X	
3	Gerace Maria Teresa	Consigliere	X	
4	Morabito Maria Stella	Consigliere	X	
5	Romeo Dario	Consigliere	X	
6	Falleti Giuseppe	Consigliere	X	
7	Forestieri Francesco	Consigliere	X	
8	Ascone Rosalba	Consigliere	X	
9	De Marco Francesco	Consigliere	X	
10	Versace Marianna	Consigliere	X	
11	Lazzaro Filippo	Consigliere	X	
12	Biasi Rocco	Consigliere	X	
13	Scarfò Raffaele	Consigliere	X	
14	Perri Maria Teresa	Consigliere	X	
15	Caridi Antonino	Consigliere	X	
16	Nicolosi Concetta	Consigliere	X	
17	Sposato Rocco	Consigliere	X	
			17	0

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale per la validità della seduta.
Presiede il sig. Siclari Fausto nella sua qualità di Presidente.
Partecipa alla seduta il Segretario Generale dott. Quattrone Antonio.
Sono presenti alla seduta gli Assessori Patrizio, Ferraro e Loprete. L'Assessore Mamone partecipa alla seduta a partire dalle ore 12:23.
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento iscritto all'ordine del giorno, premettendo che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti, ove richiesti, i pareri di regolarità tecnica e contabile previsti dall'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000.

Dato atto che gli interventi e la discussione registratasi in Aula sul presente argomento sono riportati nel Processo verbale dell'odierna seduta consiliare (R.G. n° 1/2016), redatto ai sensi dell'art. 115 e ss. del regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, il cui contenuto fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione anche se materialmente non allegato;

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con deliberazione del C.C. n° 79 dell'11 dicembre 1995, veniva approvato il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, successivamente modificato con deliberazioni del C.C. n° 8 dell'1 febbraio 1996, n° 16 del 18 maggio 2004 e n° 7 del 7 agosto 2007;

ATTESO che il predetto regolamento, ai sensi dell'art. 38, commi 2° e 3°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e nel quadro dei princìpi stabiliti dallo Statuto, disciplina il funzionamento del Consiglio e, in particolare, le modalità per la convocazione, la presentazione e la discussione delle proposte, il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute e le modalità per fornire al Consiglio i servizi, le attrezzature e le risorse finanziarie;

VISTO il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 - "Codice dell'amministrazione digitale" - che prevede, all'art. 2, comma 1°, che: "*Lo stato, le regioni e le autonomie locali assicurano la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell'informazione in modalità digitale e si organizzano ed agiscono a tale fine utilizzando con le modalità più appropriate le tecnologie dell'informazione e della comunicazione*";

CONSIDERATO, quindi, che l'innovazione tecnologica della Pubblica Amministrazione è un presupposto indispensabile per garantire la trasparenza e semplificazione dell'attività amministrativa ed una maggiore efficienza, efficacia ed economicità della stessa;

VALUTATA, alla luce delle considerazioni fino ad ora espresse, l'opportunità di apportare alcune modifiche al regolamento di cui sopra, in linea con la *ratio* delle norme sopra citate, volte alla semplificazione, alla riduzione dei costi e dei tempi necessari per la trasmissione degli avvisi di convocazione del Consiglio medesimo nonché per la trasmissione degli atti relativi alle sedute consiliari e di ogni altro documento che debba essere portato a conoscenza dei consiglieri;

VISTO il D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68 che disciplina le modalità di utilizzo della posta elettronica certificata ed in particolare l'art. 6 rubricato "*Ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna"* che così recita:

"*1. Il gestore di posta elettronica certificata utilizzato dal mittente fornisce al mittente stesso la ricevuta di accettazione nella quale sono contenuti i dati di certificazione che costituiscono prova dell'avvenuta spedizione di un messaggio di posta elettronica certificata.*
2. Il gestore di posta elettronica certificata utilizzato dal destinatario fornisce al mittente, all'indirizzo elettronico del mittente, la ricevuta di avvenuta consegna.
3. La ricevuta di avvenuta consegna fornisce al mittente prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata è effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e certifica il momento della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati di certificazione.
4. La ricevuta di avvenuta consegna può contenere anche la copia completa del messaggio di posta elettronica certificata consegnato secondo quanto specificato dalle regole tecniche di cui all'articolo 17.
5. La ricevuta di avvenuta consegna è rilasciata contestualmente alla consegna del messaggio di posta elettronica certificata nella casella di posta elettronica messa a disposizione del destinatario dal gestore, indipendentemente dall'avvenuta lettura da parte del soggetto destinatario.
[…]";

RITENUTO, quindi, opportuno procedere alla modifica del vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, introducendo l'utilizzo della posta elettronica certificata per tutte le comunicazioni istituzionali rivolte ai consiglieri, con particolare riguardo per la trasmissione degli avvisi di convocazione relativi alle sedute consiliari, nonché delle relative Commissioni e Conferenza dei capi gruppo;

TENUTO CONTO che quanto sopra significa, per l'Amministrazione comunale, un notevole risparmio sia in termini di materiale cartaceo che di personale e mezzi impiegati per la notifica al domicilio dei consiglieri;

DATTO ATTO che la proposta soddisfa il più ampio piano di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione;

RITENUTO, inoltre, di dover apportare una ulteriore modifica al fine di consentire la tempestiva attuazione delle deliberazioni per le quali sia stata dichiarata l'immediata eseguibilità, prevedendo che le stesse siano pubblicate all'Albo Pretorio *on line* indipendentemente dall'avvenuta compilazione del processo verbale;

EVIDENZIATO che le sopra specificate modifiche vengono proposte, in un'ottica di semplificazione, nelle more delle generale revisione del regolamento di che trattasi;

Tutto ciò premesso e considerato;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*", e s.m.i., ed, in particolare, l'art. 38;

VISTO lo Statuto comunale ed, in particolare, gli artt. 8, comma 1°, e 23;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal competente Responsabile di Settore ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO che dall'adozione del presente provvedimento non discendono spese, né in via diretta né in via indiretta, a carico dell'Amministrazione comunale per cui non è dovuto il parere di regolarità contabile, così come previsto dall'art. 49, comma 1°, del D.Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi: n° 17 voti favorevoli, espressi mediante votazione elettronica da n° 17 consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

Di modificare il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale nel modo seguente:

- All'art. 115 è aggiunto il seguente comma:

«4. Al fine di dare tempestiva esecuzione alle deliberazioni per le quali sia stata dichiarata l'immediata eseguibilità, le stesse sono pubblicate all'Albo Pretorio *on line* indipendentemente dall'avvenuta compilazione del processo verbale di seduta.».

- Dopo l'art. 155 è inserito il seguente articolo:

«Art. 155-*bis*

Seconda norma transitoria. Utilizzo Posta Elettronica Certificata (PEC)

1. Nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia di utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e in applicazione dell'art. 8 dello Statuto comunale, tutte le comunicazioni istituzionali rivolte ai consiglieri comunali sono effettuate tramite l'utilizzo della Posta Elettronica Certificata (PEC). A tal fine, a tutti i consiglieri dovrà essere fornita una casella di Posta Elettronica Certificata, che verrà utilizzata per fini strettamente afferenti l'incarico ricoperto.
2. In particolare, la convocazione del Consiglio, delle Commissioni e della Conferenza dei capi gruppo, fermo restando il rispetto dei termini previsti dal presente regolamento, avviene a mezzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) con avvisi inviati ai componenti dei predetti organi presso l'indirizzo da loro depositato con apposita dichiarazione scritta ovvero assegnato dall'Amministrazione. La consegna dell'avviso di convocazione si intende assolta con il recapito e la giacenza del documento nella casella di Posta Elettronica Certificata. Il messaggio di convocazione inviato e le relative ricevute di accettazione e consegna sono conservate a corredo degli atti dell'adunanza consiliare. La Conferenza dei capi gruppo può disporre che tale modalità sia integrata da altre forme di comunicazione volte a diffondere l'avvenuta convocazione delle sedute, come l'inoltro della convocazione anche ad altri indirizzi di posta elettronica ordinaria aggiuntivi alla PEC. Qualora il sistema elettronico sia momentaneamente non utilizzabile o, per cause di forza maggiore, la spedizione telematica non potesse avere luogo, gli avvisi di convocazione verranno recapitati per mezzo del messo comunale.
3. L'avviso di convocazione del Consiglio viene contestualmente pubblicato all'Albo Pretorio *on line* e sul sito *web* istituzionale del Comune, assolvendo in tal modo agli obblighi di pubblicazione.

4. Il presente articolo troverà applicazione a far data dall'attivazione della casella di Posta Elettronica Certificata a tutti i componenti del Consiglio».

Di trasmettere copia del presente atto deliberativo al Presidente del Consiglio comunale, al Segretario Generale, al Responsabile del 1° Settore "Area Amministrativa" ed al Responsabile del Servizio "Segreteria Generale", per il seguito di rispettiva competenza.

Infine, con separata ed unanime votazione, espressa mediante votazione elettronica (n° 17 consiglieri presenti e votanti), di dichiarare il presente atto **immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 267/2000, stante la necessità e l'urgenza di provvedere.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
Fto Siclari Fausto

IL SEGRETARIO GENERALE
Fto Quattrone Antonio

Copia conforme all'originale composta da n.ro/_____/fogli per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO GENERALE
Lì, ... Quattrone Antonio

Il sottoscritto Segretario Generale

A T T E S T A

Che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

IL SEGRETARIO GENERALE
Taurianova, li 23/01/2016 Fto Quattrone Antonio

A T T E S T A Z I O N E D I P U B B L I C A Z I O N E

⇒ Si attesta che la presente deliberazione:

- ▫ E' stata pubblicata all'albo pretorio on-line il _____ Registro n. _____ e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi come previsto dall'articolo 124, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000.

Li, _____

Il Responsabile della Pubblicazione

Fto _____

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

- ❖ CHE la su estesa deliberazione
  - ▫ **A** – E' stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune come da attestazione che precede;
  - ▫ **B** – E' divenuta esecutiva il giorno _____ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. n. 267/2000).

NOTE

IL SEGRETARIO GENERALE
Lì, _____ Fto Quattrone Antonio

Per l'attestazione di cui alle lettere ( ) – ( )

COMUNE DI TAURIANOVA

(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

Deliberazione n° **14** adottata in data **25 marzo 2021** [Immediatamente eseguibile]

Atto redatto in originale informatico ex art. 40 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 85 e ss.mm. e ii. (cd. digital first)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza straordinaria di Prima convocazione – seduta pubblica

OGGETTO: MODIFICHE AL "REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE" APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL C.C. N.73 DEL 11/12/1995.

L'anno duemilaventuno, addì venticinque del mese di Marzo alle ore 16:18, nell' Aula Consiliare, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale, sotto la presidenza del Presidente Salvatore Siclari.

Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale Dott. Francesco D.M. Minniti.

Risultano presenti all'appello nominale:

n.	Nome	Carica	Presenti	Assenti
1	SICLARI SALVATORE	Consigliere Anziano	X	
2	BIASI ROCCO	Sindaco	X	
3	SCARFO' RAFFAELE	Consigliere	X	
4	BARCA STEFANIA	Consigliere	X	
5	PAPALIA VINCENZO	Consigliere	X	
6	DI GIORGIO ROSARIO	Consigliere	X	
7	URSIDA FEDERICA	Consigliere		X
8	ARCURI GRAZIA	Consigliere	X	
9	GALLO GIROLAMO	Consigliere	X	
10	FUDA FABIO	Consigliere	X	
11	CALAPA' MARIA	Consigliere	X	
12	SCIONTI FABIO	Consigliere	X	
13	MARAFIOTI SIMONE	Consigliere	X	
14	FERRARO RAFFAELLA	Consigliere	X	
15	PRESTILEO DANIELE	Consigliere	X	
16	STRANGES SEBASTIANO	Consigliere	X	
17	LAZZARO FILIPPO	Consigliere	X	

PRESENTI: 16 ASSENTI: 1

Risulta, pertanto, che gli intervenuti sono in numero legale per la validità della seduta.
Sono presenti i Sigg. Assessori: Antonino Caridi, Angela Crea, Massimo Grimaldi, Maria Girolama Fedele, Simona Monteleone.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e, premettendo che ove richiesto sono stati acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, invita il Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento:

Dato atto che gli interventi e la discussione registratasi in Aula sul presente argomento sono riportati nel Processo verbale dell'odierna seduta consiliare (R.G. n° 2/2021), redatto ai sensi dell'art. 115 e ss. del regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, il cui contenuto fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione anche se materialmente non allegato;

Dato atto che il consigliere Papalia è assente dalle ore 19.48 (rientro dopo sospensione durante trattazione 5° punto ordine del giorno). Assenti 2 (Ursida e Papalia), presenti 15.

Il CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n.79 dell'11/12/1995 è stato approvato il "Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale" successivamente modificato con delibera del C.C. n.3 del 23/01/2016;

Dato atto che la Commissione consiliare permanente di cui all'art. 20-bis dello Statuto Comunale, nella seduta n. 2 del 25 gennaio 2021, ha approvato unanimemente ed in via definitiva una proposta di modifica al predetto Regolamento Comunale riguardante i seguenti articoli:

- L'Art. 18 deve ritenersi sostituito con la seguente nuova disposizione:

Art. 18. Istituzione delle Commissioni permanenti
Le Commissioni permanenti sono:
I COMMISSIONE: AFFARI ISTITUZIONALE E GENERALI
- Statuto e regolamenti;
- Affari generali e legali;
- Decentramento e rapporti con altri Enti;
- Servizi demografici e politiche per la sicurezza dei cittadini;
- Servizi pubblici locali e partecipate.
II COMMISSIONE: BILANCIO ED ATTIVITA' PRODUTTIVE
- Programmazione economica - finanziaria e finanziamenti;
- Risorse umane ed economiche;
- Tributi e finanze;
- Attività produttive (Artigianato Commercio e Agricoltura);
- Sportello Unico Attività produttive;
- Formazione del personale;
- Innovazione -digitalizzazione innovativa;
- Caccia – pesca – randagismo.
III COMMISSIONE: ASSETTO DEL TERRITORIO E MANUTENZIONE
- Patrimonio edilizio e terriero;
- Verde pubblico e arredo urbano;
- Urbanistica e programmazione territoriale;
- Edilizia pubblica - privata, edilizia popolare;
- Servizi ed infrastrutture;
- Servizi cimiteriali;
- Ecologia e Ambiente
- Protezione civile;
- Assetto idrogeologico e sviluppo eco-sostenibile;
- Trasporti e viabilità;
- Polizia municipale;
- Frazioni e Contrade.

IV COMMISSIONE: POLITICHE SOCIALI - PARI OPPORTUNITA'
- Attività sociali pubbliche di assistenza-previdenza;
- Pubblica istruzione e formazione;
- Politiche della casa ed emergenza abitative;
- Immigrazione;
- Politiche della famiglia;
- Pari opportunità.
V COMMISSIONE: POLITICHE GIOVANILI - POLITICHE CULTURALI -SANITA'
- Cultura e Politiche culturali (associazioni);
- Politiche giovanili;
- Attività sportive;
- Turismo e promozione del territorio;
- Sanità.

- All'art. 19, comma 1, la parola "*seconda*" deve ritenersi sostituita con "*prima*";

- All'art. 19 viene introdotto il comma 1 bis del seguente tenore: *"1-Bis. In sede di prima applicazione, a seguito della modifica apportata all'art. 18 con delibera C.C. n. ___ del _____, le Commissioni permanenti sono nominate nella prima seduta utile del Consiglio*";

- All'art. 21, al comma 3, la parola "*qualifica*" è sostituita da "*categoria*", la parola *"IV"* è sostituita da "*B*";

- All'art. 24, comma 1, la parola "*istituzione*" è sostituita da "*nomina*";

- All'art.24, comma 4, dopo le parole "*Le Commissioni non possono riunirsi nelle stesse ore in cui vi è seduta del Consiglio*," deve inserirsi il seguente periodo: "*né possono riunirsi nello stesso orario Commissioni cui partecipano i medesimi consiglieri*";

- L'art. 116, il comma 2, lettera b), è sostituito dal seguente testo: *"b) riportare il resoconto sintetico e succinto dell'andamento della seduta consiliare, con indicazione sintetica dei punti principali delle discussioni e le conclusioni di ciascun oratore*;

- All'art. 116 viene inserito il comma 7 secondo la seguente formulazione: "*7. È parte integrante del verbale la registrazione audio della seduta consiliare; la stessa registrazione, quale documento informatico, è conservata presso la Segreteria Generale e può essere oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale";*

Dato atto, ancora, che i consiglieri capigruppo di minoranza Marafioti, Ferraro, Lazzaro e Stranges, quali componenti della Commissione consiliare permanente di cui all'art. 20-bis dello Statuto Comunale, hanno formalizzato nella seduta n. 3 del 02 marzo 2021, una proposta di modifica del primo comma dell'art. 21 del predetto Regolamento, consistente nella sostituzione dell'attuale disposizione con il seguente nuovo testo: "*Le commissioni eleggono il Presidente ed il vice Presidente tra i consiglieri, garantendo l'equa distribuzione tra maggioranza e minoranza delle suddette cariche in ciascuna commissione".*

Visti:
- l'art. 7 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" che stabilisce come: "*Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni"*;
- l'art. 42 del citato D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che individua le competenze del Consiglio comunale;

Visti, infine:

- lo Statuto Comunale e, in particolare, l'art. 7 (regolamenti);
- il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale (approvato con delibera C.C. 79 dell'11/12/1995) e, in particolare, gli artt. 22 (compito delle Commissioni) e 23 (competenze per materia delle Commissioni permanenti);

IL CONSIGLIO COMUNALE

Viste le proposte di modifica al Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale per come sopra rappresentate;

Uditi gli interventi:
- Del Sindaco, il quale ha illustrato la proposta di modifica approvata unanimemente dalla commissione speciale, nonché la proposta di modifica dell'art. 21, comma 1, presentata dai capigruppo di minoranza (Lazzaro, Ferraro, Marafioti, Stranges);
- Dei consiglieri Marafioti, Stranges e Scionti a supporto della predetta proposta di modifica dei capigruppo di minoranza;

Dato atto che alle ore 22.17 si è sospesa la seduta su richiesta del Sindaco, per consultazioni, riprendendo i lavori alle ore 22.25, allorquando risultano presenti 15, assenti 2 (Ursida, Papalia);

Sentita la proposta del Sindaco di portare in unica votazione entrambe le proposte di modifica, esprimendo sostanzialmente il parere favorevole della maggioranza anche per la proposta presentata dalla minoranza;

Ritenute le proposte di modifica meritevoli di accoglimento;

Visto lo Statuto comunale;

Visto l'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000 in ordine alle competenze del Consiglio Comunale;

Acquisito il parere di regolarità tecnica e contabile espressi dai rispettivi responsabili dell'area amministrativa e finanziaria, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Dato atto, ancora, che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa, ai sensi dell'Art. 97, comma 2, del D.Lgs. 267/2000;

Con la seguente votazione: voti favorevoli unanimi, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressa mediante votazione elettronica dai 15 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

Per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia,
1. **Di approvare**, per le motivazioni espresse in premessa, la modifica del "Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale (approvato con delibera C.C. 79 dell'11/12/1995 e successivamente modificato con delibera del C.C. n.3/2016) e, per l'effetto, riformulare il testo come di seguito:

- L'Art. 18 è sostituito con la seguente nuova disposizione:

Art. 18. Istituzione delle Commissioni permanenti
Le Commissioni permanenti sono:
I COMMISSIONE: AFFARI ISTITUZIONALE E GENERALI
- Statuto e regolamenti;
- Affari generali e legali;

- Decentramento e rapporti con altri Enti;
- Servizi demografici e politiche per la sicurezza dei cittadini;
- Servizi pubblici locali e partecipate.
II COMMISSIONE: BILANCIO ED ATTIVITA' PRODUTTIVE
- Programmazione economica - finanziaria e finanziamenti;
- Risorse umane ed economiche;
- Tributi e finanze;
- Attività produttive (Artigianato Commercio e Agricoltura);
- Sportello Unico Attività produttive;
- Formazione del personale;
- Innovazione -digitalizzazione innovativa;
- Caccia – pesca – randagismo.
III COMMISSIONE: ASSETTO DEL TERRITORIO E MANUTENZIONE
- Patrimonio edilizio e terriero;
- Verde pubblico e arredo urbano;
- Urbanistica e programmazione territoriale;
- Edilizia pubblica - privata, edilizia popolare;
- Servizi ed infrastrutture;
- Servizi cimiteriali;
- Ecologia e Ambiente
- Protezione civile;
- Assetto idrogeologico e sviluppo eco-sostenibile;
- Trasporti e viabilità;
- Polizia municipale;
- Frazioni e Contrade.
IV COMMISSIONE: POLITICHE SOCIALI - PARI OPPORTUNITA'
- Attività sociali pubbliche di assistenza-previdenza;
- Pubblica istruzione e formazione;
- Politiche della casa ed emergenza abitative;
- Immigrazione;
- Politiche della famiglia;
- Pari opportunità.
V COMMISSIONE: POLITICHE GIOVANILI - POLITICHE CULTURALI -SANITA'
- Cultura e Politiche culturali (associazioni);
- Politiche giovanili;
- Attività sportive;
- Turismo e promozione del territorio;
- Sanità.

- All'art. 19, comma 1, la parola "*seconda*" deve ritenersi sostituita con "*prima*";

- All'art. 19 viene introdotto il comma 1 bis del seguente tenore: *"1-Bis. In sede di prima applicazione, a seguito della modifica apportata all'art. 18 con delibera C.C. n. 14 del 25.03.2021, le Commissioni permanenti sono nominate nella prima seduta utile del Consiglio*";

- All'art. 21, al comma 3, la parola "*qualifica*" è sostituita da "*categoria*", la parola "*IV*" è sostituita da "*B*";

- All'art. 24, comma 1, la parola "*istituzione*" è sostituita da "*nomina*";

- All'art.24, comma 4, dopo le parole "*Le Commissioni non possono riunirsi nelle stesse ore in cui vi è seduta del Consiglio*," deve inserirsi il seguente periodo: "*né possono riunirsi nello stesso orario Commissioni cui partecipano i medesimi consiglieri*";

- L’art. 116, il comma 2, lettera b), è sostituito dal seguente testo: *“b) riportare il resoconto sintetico e succinto dell'andamento della seduta consiliare, con indicazione sintetica dei punti principali delle discussioni e le conclusioni di ciascun oratore*;

- All’art. 116 viene inserito il comma 7 secondo la seguente formulazione: “*7. È parte integrante del verbale la registrazione audio della seduta consiliare; la stessa registrazione, quale documento informatico, è conservata presso la Segreteria Generale e può essere oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale”;*

All’art. 21 il comma 1 è sostituto con il seguente testo: “*Le commissioni eleggono il Presidente ed il vice Presidente tra i consiglieri, garantendo l’equa distribuzione tra maggioranza e minoranza delle suddette cariche in ciascuna commissione*”;

2. Di dare atto che ogni altra disposizione del citato regolamento comunale rimanga invariata e confermata nella sua attuale formulazione;

3. Di dare atto, infine, che eventuali altri disposizioni (regolamenti o provvedimenti) incompatibili con le norme introdotte con il presente atto sono abrogate;

Infine, con la seguente votazione separata: voti favorevoli unanimi, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressa mediante votazione elettronica dai 15 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente Salvatore Siclari	Segretario Generale Dott. Francesco D.M. Minniti

(atto sottoscritto digitalmente)